

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ..... 1
- ★ Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili ..... 20
- ★ Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli ..... 57
- ★ Direttiva 1999/38/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni ..... 66

Prezzo: 19,50 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## DIRETTIVA 1999/35/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

(1) considerando che è necessario, nel quadro della politica comune dei trasporti, adottare ulteriori misure atte a migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di passeggeri;

(2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per i sinistri marittimi occorsi a traghetti roll-on/roll-off (in prosieguo: «traghetti ro-ro») che hanno causato la perdita di molte vite umane; che le persone che utilizzano traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri in tutta la Comunità hanno il diritto di attendersi e di poter contare su un livello di sicurezza adeguato;

(3) considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 sulla sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off<sup>(4)</sup>, ha invi-

tato la Commissione a presentare proposte relative ad uno schema di sorveglianza obbligatorio e ad un regime di controllo della sicurezza dei traghetti passeggeri ro-ro che operano da e verso i porti della Comunità, compreso il diritto di indagare sui sinistri marittimi;

(4) considerando, in particolare, la dimensione del mercato interno del trasporto marittimo di passeggeri, un'azione a livello comunitario è lo strumento più adatto per stabilire un livello minimo di sicurezza comune per le navi operanti nella Comunità;

(5) considerando che un'azione a livello comunitario è lo strumento migliore per assicurare l'applicazione uniforme di taluni principi concordati nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), evitando in tal modo distorsioni di concorrenza tra i vari porti comunitari e tra i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri;

(6) considerando che, in ossequio al principio di proporzionalità, una direttiva del Consiglio costituisce lo strumento giuridico appropriato, in quanto predispone un quadro per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle prescrizioni comuni in materia di sicurezza da parte degli Stati membri, lasciando ciascuno di essi libero di scegliere gli strumenti di attuazione che meglio si adattano al proprio ordinamento interno;

(7) considerando che il compito di garantire la sicurezza delle navi spetta essenzialmente allo Stato di bandiera; che gli Stati membri dovrebbero assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza applicabili ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri battenti la propria bandiera, nonché alle società responsabili del loro esercizio;

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 7.4.1998, pag. 122.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 120.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 7 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 82), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU C 379 del 31.12.1994, pag. 8.

- (8) considerando che i controlli da parte dello Stato di approdo non prevedono, per i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri, visite e verifiche regolari ed approfondite a fini di prevenzione; che è pertanto opportuno accertare che le società di navigazione ed i loro traghetti ed unità ottemperino alle norme di sicurezza concordate in sede IMO e, se del caso, a livello regionale, mediante un sistema di ispezioni obbligatorie periodiche da parte degli Stati ospiti; che alle società di navigazione deve essere imposto il divieto di immettere in servizio tali traghetti ed unità per i quali tali ispezioni rivelino inosservanze pericolose delle prescrizioni di sicurezza;
- (9) considerando che la presente direttiva è rivolta agli Stati membri in quanto Stati ospiti; che i compiti svolti in tale veste si fondano sulle responsabilità specifiche dello Stato di approdo in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS);
- (10) considerando che, al fine di migliorare la sicurezza e di evitare distorsioni di concorrenza, occorre che le prescrizioni comuni in materia di sicurezza si applichino a tutti i traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibiti a servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, su rotte sia nazionali che internazionali, nelle zone di mare al di là delle 20 miglia dalla linea costiera dove possano approdare naufraghi, lasciando agli Stati membri la facoltà di estendere la sfera di applicazione della direttiva a traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri che operano su rotte nazionali in zone di mare comprese entro le 20 miglia dalla linea costiera;
- (11) considerando che è necessario che gli Stati ospiti verifichino che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri che navigano da e verso i porti della Comunità siano conformi a determinati requisiti armonizzati ai fini della certificazione e del controllo da parte dello Stato di bandiera;
- (12) considerando che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri devono altresì essere conformi, dal momento della loro costruzione fino al termine della loro attività, alle norme di classificazione applicabili per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione dello scafo, gli impianti di macchina principali ed ausiliari, l'impianto elettrico e di controllo, e devono essere muniti di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (scatola nera) conforme alle norme internazionali applicabili;
- (13) considerando che gli Stati membri ospiti dovrebbero verificare che le società che forniscono tali servizi gestiscano i rispettivi traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri in modo da garantire la massima sicurezza; che agli Stati membri interessati, diversi dallo Stato di bandiera, deve essere consentito di partecipare a pieno titolo a qualsiasi inchiesta su un sinistro marittimo;
- (14) considerando che è di fondamentale importanza verificare che le amministrazioni dello Stato terzo di bandiera si impegnino, come le società di navigazione, a collaborare a qualsiasi inchiesta nell'eventualità di un sinistro marittimo e a conformarsi alle norme per la classificazione e, se del caso, per la certificazione stabilite da organismi riconosciuti; che dette amministrazioni dovrebbero accettare di avvalersi di procedure armonizzate per il controllo e la certificazione;
- (15) considerando che, al fine di garantire l'osservanza costante da parte dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri delle prescrizioni previste dalla presente direttiva, gli Stati ospiti dovrebbero effettuare le visite prima dell'avvio di un servizio e, successivamente, ad intervalli regolari e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento significativo nello svolgimento del servizio stesso;
- (16) considerando che, per semplificare gli adempimenti a carico delle società di navigazione, si dovrebbe tener debito conto delle verifiche e delle visite effettuate in precedenza; che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri dovrebbero essere esonerati dai controlli allorché sia stata accertata la loro conformità con la presente direttiva ai fini della navigazione su rotte analoghe e i traghetti ro-ro e le unità veloci in sostituzione dovrebbero beneficiare di disposizioni speciali; che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri risultati conformi in seguito ai controlli dello Stato ospite non dovrebbero essere sottoposti alle ispezioni estese di cui alla direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)<sup>(1)</sup>;
- (17) considerando che gli Stati membri dovrebbero cooperare nell'esercizio delle funzioni di loro competenza in quanto Stati ospiti;

(1) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/42/CE della Commissione (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40).

- (18) considerando che gli Stati membri possono ritenere utile farsi assistere nell'adempimento dei loro compiti da organismi riconosciuti, che siano conformi alla direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime<sup>(1)</sup>;
- (19) considerando che si dovrebbe tener debito conto, nella pianificazione delle visite, dei piani operativi e di manutenzione dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri;
- (20) considerando che gli Stati membri ospiti dovrebbero provvedere affinché il loro ordinamento giuridico interno consenta loro, nonché ad altri Stati membri aventi fondato interesse, di partecipare o cooperare alle inchieste sui sinistri marittimi, o di condurre le stesse, in base alle disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sui sinistri marittimi; che l'esito di tali inchieste deve essere reso pubblico;
- (21) considerando che una serie di disposizioni complementari nei settori dei sistemi di assistenza alla navigazione, della pianificazione specifica e delle restrizioni locali all'esercizio della navigazione rafforzeranno ulteriormente la sicurezza;
- (22) considerando che, al fine di consentire il monitoraggio dell'applicazione della presente direttiva, si dovrebbe creare una banca dati relativa alle informazioni raccolte in seguito alle visite;
- (23) considerando che è necessario istituire un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Commissione nell'efficace applicazione della presente direttiva; che tale funzione può essere assunta dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti<sup>(2)</sup>;
- (24) considerando che il comitato può adeguare alcune disposizioni della direttiva al fine di allinearle con le misure adottate a livello di Comunità

o in sede IMO e di migliorarne il funzionamento per tener conto delle future modifiche della convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (Solas) del 1994 entrate in vigore e garantire un'attuazione uniforme delle modifiche apportate a talune risoluzioni IMO senza ampliarne il campo di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

##### **Scopo**

Scopo della presente direttiva è stabilire un sistema di visite obbligatorie che garantisca una maggiore sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri della Comunità e attribuire agli Stati membri il diritto di condurre, partecipare o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi avvenuti nell'ambito di tali servizi.

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva e dei suoi allegati si intende per:

- a) «traghetto ro-ro», una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;
- b) «unità veloce da passeggeri», un'unità veloce come definita all'articolo 2, lettera f), della regola 1 del capitolo X della convenzione Solas del 1974, nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva, che trasporti più di dodici passeggeri;
- c) «passeggero», qualsiasi persona che non sia:
  - i) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi,
  - ii) un bambino di età inferiore a un anno;

<sup>(1)</sup> GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 97/58/CE della Commissione (GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

- d) «convenzione Solas del 1974», la convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare e i relativi protocolli ed emendamenti, nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva;
- e) «codice per le unità veloci (HSC Code)», il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal Maritime Safety Committee dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, così come emendato alla data di adozione della presente direttiva;
- f) «servizio di linea», una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
- i) in base ad un orario pubblicato, oppure
- ii) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- g) «tratto di mare», una zona di mare inclusa nell'elenco definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri<sup>(1)</sup>;
- h) «certificati»:
- i) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974 e relative modifiche, unitamente ai pertinenti registri di equipaggiamento e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
- ii) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della direttiva 98/18/CE, unitamente ai pertinenti registri di equipaggiamento e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
- i) «certificato di esenzione», qualsiasi certificato emesso a norma della regola I B/12, lettera a), punto vi), della convenzione Solas del 1974;
- j) «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorità competenti dello Stato membro la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unità veloce è autorizzata a battere;
- k) «Stato ospite», lo Stato membro dal/dai cui porto/i, o verso il/i cui porto/i un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;
- l) «viaggio internazionale», un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato, o viceversa;
- m) «viaggio nazionale», un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di uno Stato membro;
- n) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994;
- o) «società di navigazione», una società che gestisca uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro)<sup>(2)</sup>, o una società che gestisca unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, così come emendata alla data di adozione della presente direttiva;
- p) «codice delle inchieste sui sinistri marittimi», il «Code for investigation of marine casualties» adottato dall'assemblea dell'IMO con la risoluzione A.849(20) del 27 novembre 1997;
- q) «visita specifica», una visita eseguita dallo Stato ospite ai sensi degli articoli 6 e 8;
- r) «ispettore qualificato», un dipendente del settore pubblico o un'altra persona autorizzata dalla competente autorità di uno Stato membro a eseguire le visite e i controlli preliminari al rilascio di certificati ed avente i requisiti di qualificazione e di indipendenza indicati nell'allegato V;
- s) «deficienze», una situazione accertata di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione (GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35).

*Articolo 3***Campo d'applicazione**

1. 1. La presente direttiva si applica a tutti i traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera che battono, qualora siano adibiti a viaggi internazionali o nazionali in tratti di mare ricompresi nella classe A, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/18/CE.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare la presente direttiva ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali in tratti di mare diversi da quelli menzionati al paragrafo 1. In tal caso, le norme pertinenti si applicano a tutti i traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che operano nelle medesime condizioni di esercizio senza discriminazioni relative alla bandiera, alla nazionalità o al luogo in cui ha sede la società di navigazione.

*Articolo 4***Verifiche iniziali richieste per i traghetti ro-ro o per le unità veloci da passeggeri**

1. Prima che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano adibiti a un servizio di linea, oppure entro dodici mesi dalla data indicata all'articolo 19, paragrafo 1, nel caso in cui a tale data un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano già adibiti a un servizio di linea, gli Stati ospiti verificano che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri:

- a) siano muniti di certificati validi, rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto che operi per conto di quest'ultima;
- b) abbiano superato le visite per il rilascio dei certificati di conformità alle procedure e agli orientamenti applicabili quali allegati alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO «Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification» (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione in vigore alla data di adozione della presente direttiva, oppure secondo procedure volte al perseguimento dello stesso scopo;
- c) siano conformi alle prescrizioni per la classificazione stabilite da un organismo riconosciuto o a norme riconosciute equivalenti dall'amministrazione dello Stato di bandiera per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione dello scafo, i macchinari, gli impianti elettrici e di controllo;

d) siano dotate di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) destinato a fornire informazioni utili ai fini dell'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) n. 61996. Tuttavia, i VDR destinati ad essere installati su traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri costruiti anteriormente all'adozione della presente direttiva possono essere esentati dall'obbligo di conformità ad alcuni requisiti. Tali deroghe e le condizioni a cui esse sono subordinate saranno stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16;

e) siano conformi alle prescrizioni specifiche di stabilità adottate a livello regionale e recepite nella legislazione nazionale conformemente alla procedura di notifica prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche<sup>(1)</sup>, e alle norme in tema di servizi di società d'informazione qualora effettuino in quella regione un servizio soggetto a detta legislazione, purché detti requisiti non siano più severi di quelli specificati nell'allegato della risoluzione n. 14 (Requisiti di stabilità relativi all'accordo) della conferenza Solas del 1995 e siano stati notificati al segretario generale dell'IMO, secondo le procedure di cui al punto 3 di detta risoluzione.

2. Solo se necessario, il paragrafo 1, lettera e), si applica alle unità veloci da passeggeri.

*Articolo 5***Verifiche iniziali richieste per società di navigazione e Stati di bandiera**

Prima che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano adibiti a un servizio di linea, oppure entro dodici mesi dalla data indicata all'articolo 19, paragrafo 1, nel caso in cui a tale data la nave o l'unità veloce siano già adibiti a un servizio di linea, gli Stati ospiti:

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

- 1) verificano che le società di navigazione che adibiscono o intendono adibire tali traghetti o unità a un servizio di linea:
  - a) adottino le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle prescrizioni specifiche contenute nell'allegato I della presente direttiva e forniscano prova allo Stato ospite interessato al servizio di linea della conformità alle disposizioni del presente paragrafo e dell'articolo 4;
  - b) nell'eventualità di un sinistro marittimo, consentano anticipatamente lo svolgimento dell'inchiesta, ovvero la partecipazione o la collaborazione alla stessa, da parte dello Stato ospite e di un altro Stato membro che vi abbia fondato interesse, conformemente all'articolo 12, e forniscano a tali Stati le informazioni ricavate dal registratore dei dati di viaggio (VDR) del traghetto o dell'unità veloce coinvolti nel sinistro;
- 2) verificano, nel caso che tali traghetti o le unità battano la bandiera di uno Stato diverso da uno Stato membro, la conferma che lo Stato di bandiera considerato ha accettato l'impegno della società di navigazione a conformarsi ai requisiti della presente direttiva.

#### *Articolo 6*

##### **Visite specifiche iniziali**

1. Prima che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri siano adibiti a un servizio di linea, oppure entro dodici mesi dalla data indicata all'articolo 19, paragrafo 1, nel caso in cui a tale data il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri siano già adibiti a un servizio di linea, lo Stato ospite sottopone il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri a una visita specifica iniziale secondo le modalità indicate negli allegati I e III al fine di accertarne la conformità alle condizioni per l'esercizio di un servizio di linea in condizioni di sicurezza.
2. Quando il presente articolo è applicato prima dell'entrata in servizio, lo Stato ospite fissa per la visita specifica iniziale una data che non deve superare di oltre un mese la data di ricezione della prova necessaria per completare la verifica di cui agli articoli 4 e 5.

#### *Articolo 7*

##### **Disposizioni speciali**

1. Qualora un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri debba essere adibito a un altro servizio di

linea, un nuovo Stato ospite tiene debito conto delle verifiche e delle visite già effettuate per tale traghetto o unità veloce in relazione a un precedente servizio di linea ai sensi della presente direttiva. Se il nuovo Stato ospite è soddisfatto delle precedenti verifiche e visite e se queste sono applicabili alle nuove condizioni di esercizio, gli articoli 4, 5 e 6 non si applicano prima che il traghetto ro-ro o unità veloce da passeggeri sia adibito al nuovo servizio di linea.

2. Gli articoli 4, 5 e 6 non sono applicabili se un traghetto ro-ro o unità veloce da passeggeri che soddisfa i requisiti della presente direttiva ed è già adibita a un servizio di linea previsto da quest'ultima viene trasferita a un altro servizio di linea le cui caratteristiche di rotta sono concordamente considerate simili dagli Stati ospiti interessati e se tutti gli Stati ospiti concordano che il traghetto ro-ro o unità veloce da passeggeri soddisfa tutti i requisiti per effettuare tale servizio in condizioni di sicurezza.

Su richiesta della società di navigazione, lo Stato ospite interessato può confermare in anticipo il suo consenso sulla similarità delle caratteristiche di rotta.

3. Nei casi in cui, a seguito di circostanze imprevedibili, si debba tempestivamente sostituire un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri per assicurare la continuità del servizio e non siano applicabili i paragrafi 1 e 2, lo Stato ospite può consentire che il traghetto o l'unità entrino in servizio purché:

- a) un'ispezione diretta e il controllo dei documenti non facciano emergere dubbi sul fatto che il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri soddisfi i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza e
- b) lo Stato ospite completi entro un mese le verifiche e le visite a norma degli articoli 4, 5 e 6.

#### *Articolo 8*

##### **Visite specifiche regolari e altre visite**

1. Almeno una volta ogni dodici mesi, lo Stato ospite effettua:

- una visita specifica conformemente all'allegato III e
- una visita durante un servizio di linea, intesa a prendere in esame un sufficiente numero di elementi elencati negli allegati I, III e IV, per accertarsi che il traghetto o l'unità continua a soddisfare tutti i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza.

Una visita specifica iniziale ai sensi dell'articolo 6 equivale ad una visita specifica ai fini del presente articolo.

2. Lo Stato ospite sottopone i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri a una visita specifica in conformità dell'allegato III ogni volta che essi subiscano riparazioni o modificazioni di caratteristiche importanti oppure qualora sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera o un passaggio di classe. Tuttavia, nel caso di cambiamento di gestione o di bandiera o di passaggio di classe, lo Stato ospite, dopo aver preso in considerazione le precedenti verifiche e visite della nave e purché le condizioni di sicurezza di esercizio del traghetto o dell'unità non siano compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, può dispensare il traghetto o l'unità dalla visita specifica richiesta dal presente paragrafo.

3. Qualora le visite di cui al paragrafo 1 confermino o accertino carenze rispetto ai requisiti della presente direttiva che giustifichino un divieto di esercizio, le spese complessive in un normale periodo contabile connesse alle visite sono rimborsate dalla società di navigazione.

#### *Articolo 9*

##### **Notificazione**

Gli Stati ospiti informano sollecitamente e per iscritto le società di navigazione circa l'esito delle verifiche e delle visite a norma degli articoli 4, 5, 6 e 8.

#### *Articolo 10*

##### **Divieto di esercizio**

1. Uno Stato ospite vieta alle società di navigazione di adibire un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri a un servizio di linea qualora:

- a) non sia stato in grado di confermare la conformità ai requisiti fissati dagli articoli 4 e 5,
- b) siano state constatate deficienze nell'ambito di una visita specifica ai sensi degli articoli 6 e 8 che costituiscano un pericolo immediato per la vita, per il traghetto o unità, per il suo equipaggio e per i passeggeri,

- c) sia stata accertata una non conformità agli strumenti comunitari elencati nell'allegato II che rappresenti un pericolo immediato per la vita, per il traghetto o unità, per il suo equipaggio e per i passeggeri,
- d) non sia stato consultato dallo Stato di bandiera sulle questioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 10, paragrafo 5,

fino a che lo Stato ospite non abbia accertato la rimozione del pericolo e il rispetto dei requisiti della direttiva.

Lo Stato ospite informa per iscritto la società di navigazione della decisione di vietare l'esercizio del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri, fornendone una motivazione esaustiva.

2. Tuttavia, nel caso in cui il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri sono già adibiti a un servizio di linea e sono rilevate deficienze, gli Stati ospiti impongono alla società di navigazione di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine ben definito, purché da esse non derivi immediato pericolo per la sicurezza del traghetto o dell'unità veloce, dell'equipaggio o dei passeggeri. Dopo la rettifica delle deficienze lo Stato ospite interessato verifica che esse sono state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione del traghetto ro-ro o dell'unità veloce.

3. Gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure circa il diritto di una società di navigazione di ricorrere contro una decisione di divieto di esercizio. I ricorsi devono essere istruiti sollecitamente. Un ricorso non comporta la sospensione automatica della decisione.

L'autorità competente informa adeguatamente del diritto di ricorso la società di navigazione.

4. Nei casi in cui gli articoli 4, 5 e 6 sono applicati prima di adibire un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri a un servizio di linea, la decisione di divieto di esercizio deve essere presa entro un mese dalla visita specifica iniziale e comunicata immediatamente alla società di navigazione.

*Articolo 11***Procedure per le visite specifiche**

1. I traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dallo Stato ospite o dagli Stati ospiti interessati sono esentati da tale Stato ospite o Stati ospiti dalle visite estese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 95/21/CE e dalle visite estese in ragione della loro appartenenza alla categoria delle navi da passeggeri di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e all'allegato V.A, punto 3, di tale direttiva.

2. Le amministrazioni di due o più Stati ospiti interessati alla visita specifica di una stessa nave o unità veloce collaborano tra loro. Le visite specifiche devono essere eseguite da un gruppo di ispettori qualificati dello Stato ospite o degli Stati ospiti interessati. Qualora si richieda una valutazione qualitativa dell'adempimento delle disposizioni inerenti alla classe, gli Stati ospiti si assicurano che nel gruppo siano presenti le necessarie competenze, eventualmente includendovi un supervisore o un'organismo riconosciuto. Gli ispettori riferiscono alle amministrazioni degli Stati ospiti circa le deficienze constatate. Lo Stato ospite comunica tale informazione allo Stato di bandiera qualora quest'ultimo non sia uno Stato ospite interessato a tale visita.

3. Uno Stato ospite interessato può convenire che una visita sia effettuata per suo conto da un altro Stato ospite interessato.

4. Su richiesta della società di navigazione, gli Stati ospiti invitano l'amministrazione dello Stato di bandiera, quando questo non è uno Stato ospite, a inviare un proprio rappresentante ad assistere alle visite specifiche previste dalla presente direttiva.

5. Nella programmazione di una visita iniziale conformemente agli articoli 6 e 8, gli Stati ospiti tengono debito conto dei piani operativi e di manutenzione del traghetto o dell'unità veloce.

6. Gli esiti delle visite specifiche sono riportate in una relazione il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 16.

7. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 e

dell'articolo 5, paragrafo 1, l'amministrazione di ogni Stato ospite interessato alla visita specifica notifica immediatamente alla Commissione i motivi di tale disaccordo.

8. La Commissione avvia immediatamente la procedura per l'assunzione di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

*Articolo 12***Inchieste relative ai sinistri**

1. Ogni Stato membro emette le disposizioni che secondo il proprio ordinamento giuridico gli consentano o consentano a qualsiasi altro Stato membro che vi abbia fondato interesse di partecipare o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi occorsi ai traghetti ro-ro o alle unità veloci da passeggeri o, se previsto dal codice delle inchieste sui sinistri marittimi, di condurre tali inchieste.

2. Le espressioni «Stato che vi abbia fondato interesse», «Stato inquirente principale» e «sinistro marittimo» vanno intese come nel codice delle inchieste sui sinistri marittimi.

3. Quando un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sono coinvolti in un sinistro marittimo, la procedura d'inchiesta è avviata dallo Stato nelle cui acque si è verificato il sinistro ovvero, qualora questo si verifichi in altre acque, dall'ultimo Stato membro visitato dalla nave. Detto Stato è responsabile dell'inchiesta e del coordinamento con gli altri Stati che vi abbiano interesse fino a che non sarà concordato di comune accordo quale debba essere lo Stato inquirente principale.

4. Gli Stati membri, che conducono, cooperano o partecipano a tali inchieste, provvedono affinché esse si concludano nella maniera più efficace e nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle disposizioni del codice delle inchieste sui sinistri marittimi.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le relazioni redatte in esito alle inchieste siano rese pubbliche, conformemente al punto 12.3 del codice delle inchieste sui sinistri marittimi e siano notificate alla Commissione.

*Articolo 13***Disposizioni complementari**

1. Gli Stati membri che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione collaborano con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per risolvere qualsiasi disaccordo circa l'ammissibilità delle esenzioni prima che sia eseguita la visita specifica iniziale.

2. Gli Stati membri dovrebbero gestire conformemente alla risoluzione A.795(19) dell'IMO i sistemi di assistenza alla navigazione da terra e gli altri sistemi d'informazione idonei a fornire assistenza ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri in modo che il servizio di linea o la parte di servizio di linea della cui sicurezza essi sono responsabili sia effettuata in condizioni di sicurezza.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione copia delle relazioni sulle visite di cui all'articolo 11, paragrafo 6, eventualmente corredate del numero di identificazione IMO. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, può decidere le opportune modalità per assegnare un numero di identificazione ad altre navi. Se due o più Stati ospiti sono interessati al medesimo servizio di linea, i dati possono essere trasmessi da uno solo degli Stati ospiti. La Commissione istituisce e mantiene una banca dati contenente le informazioni fornitele. Le condizioni di accesso a tale banca dati sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16.

4. Gli Stati membri assicurano che le società di navigazione che esercitano traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da o verso porti situati sul loro territorio siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo. A tal fine gli Stati membri utilizzano la disciplina contenuta nella risoluzione A.852(20) dell'assemblea dell'IMO, recante «Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning» (Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato di emergenza). Quando due o più Stati membri sono interessati, in quanto Stati ospiti, al medesimo servizio di linea, essi stabiliscono di comune accordo un piano per le varie rotte.

5. Gli Stati membri si adoperano per collaborare pienamente, nella loro funzione di Stati ospiti, con l'amministrazione dello Stato di bandiera preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per unità veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unità veloci. Essi provvedono affinché siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le atti-

vità costiere e adottano i provvedimenti necessari per garantire l'effettiva applicazione di tali restrizioni.

*Articolo 14***Cooperazione tra Stati ospiti**

Gli Stati ospiti interessati al medesimo servizio di linea collaborano nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 15***Misure di sostegno**

Gli Stati membri informano i paesi terzi che hanno responsabilità di Stato di bandiera, o responsabilità simili a quelle di Stato ospite relativamente a traghetti ro-ro o unità veloci da passeggeri soggette alla presente direttiva e operanti tra un porto di uno Stato membro e un porto di uno Stato terzo, circa le prescrizioni imposte dalla presente direttiva alle società di navigazione che esercitano servizi di linea da o verso un porto della Comunità.

*Articolo 16***Comitato di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro il termine che il suo presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza fissata dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. La maggioranza necessaria per i voti espressi dai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato viene stabilita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste, se queste sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o se non viene espresso un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Se, al termine di otto settimane dalla data di presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non ha preso una decisione, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

#### *Articolo 17*

##### **Procedura di modifica**

Secondo la procedura prevista all'articolo 16,

- a) gli allegati,
- b) le definizioni,
- c) i riferimenti agli strumenti comunitari,
- d) i riferimenti alle risoluzioni dell'IMO

possono essere modificati nella misura necessaria a renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO in vigore senza con questo ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Anche gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 16 qualora ciò sia necessario per migliorare il regime stabilito dalla presente direttiva, ma senza ampliarne il campo di applicazione.

#### *Articolo 18*

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### *Articolo 19*

##### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° dicembre 2000 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), si applicano allo scadere del trentesimo mese successivo alla pubblicazione della norma CEI n. 61996, oppure entro il 1° gennaio 2002, se quest'ultima data è posteriore alla prima.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### *Articolo 20*

##### **Valutazione sull'attuazione**

Tre anni dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione valuta, sulla base delle informazioni che gli Stati membri debbono fornire ai sensi dell'articolo 13, l'attuazione della presente direttiva.

#### *Articolo 21*

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 22*

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. MÜLLER

## ALLEGATO I

## REQUISITI SPECIFICI PER LE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE

(di cui agli articoli 5, 1, 6 e 8)

Le società garantiscono che a bordo dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri da loro gestiti:

1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilità di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima della partenza del traghetto o dell'unità veloce e che il comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati dagli Stati membri;
  2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised Guidelines for Passenger Safety Instructions» (Revisione delle linee guida per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri);
  3. sia affissa in luogo visibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga almeno i seguenti elementi:
    - a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
    - b) l'orario di lavoro massimo consentito e le ore minime di riposo previsto per il personale di guardia;
  4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che egli reputi necessaria secondo il suo giudizio professionale ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
  5. il comandante tenga un registro delle attività di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione;
  6. qualsiasi danno o deformazione permanente delle porte o portelloni fasciame esterno che possa compromettere l'integrità del traghetto o dell'unità veloce e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte sia immediatamente riportata all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato ospite e tempestivamente riparata in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;
  7. sia messo a disposizione prima della partenza del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri un piano di viaggio aggiornato. Nell'elaborazione del piano di viaggio si deve tener conto delle indicazioni contenute nella risoluzione MSC. ... (70) intitolata «Guidelines on voyage planning» (Linee guida per la pianificazione del viaggio);
  8. siano comunicate alle persone anziane o disabili che si trovano a bordo informazioni generali sui servizi e sull'assistenza a loro disposizione, nella forma più adatta per le persone ipovedenti.
-

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI STRUMENTI COMUNITARI**

menzionati nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

- Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).
  - Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1), se d'applicazione.
  - Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione (GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35).
-

## ALLEGATO III

## PROCEDURE PER LE VISITE SPECIFICHE

(di cui agli articoli 6 e 8)

1. Le visite specifiche devono garantire l'adempimento degli obblighi di legge, in particolare per quanto riguarda costruzione, suddivisione e stabilità, macchinari e impianti elettrici, ricarica, stabilità, protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione e a tal fine includono come minimo il controllo dei seguenti elementi, laddove applicabili:
  - l'avviamento del generatore di emergenza;
  - un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;
  - un'ispezione della fonte di emergenza di alimentazione di energia per gli impianti radio;
  - una prova dell'impianto di altoparlanti;
  - un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacità di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
  - il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all'unità principale in funzione;
  - la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonché per i ventilatori;
  - la prova dei dispositivi di comando locale e a distanza della chiusura delle serrande tagliafuoco;
  - la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione di incendi;
  - la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;
  - il funzionamento delle pompe di sentina;
  - la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza;
  - un'esercitazione che dimostri la familiarità da parte dei membri dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
  - la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di una imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi di salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;
  - il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondono all'inventario;
  - la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare, del traghetto o dell'unità veloce.
2. Le visite specifiche comprendono la verifica del previsto sistema di manutenzione a bordo.
3. Le visite specifiche vertono sul controllo della dimestichezza dei membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di emergenza, la manutenzione, le modalità di lavoro, la sicurezza dei passeggeri, il servizio di coperta, le operazioni di carico e le operazioni relative ai veicoli e dell'efficienza delle relative funzioni. Va accertato che i marittimi siano in grado di comprendere e, se necessario, di impartire ordini e istruzioni e di rispondere nella lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno effettuato con esito positivo un apposito addestramento, in particolare per quanto riguarda:
  - la gestione della folla;
  - la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;

- 
- la sicurezza, per il personale demandato ad occuparsi della sicurezza dei passeggeri nei compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza;
  - la gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano.

La visita specifica comprende la verifica che i turni di lavoro non siano tali da sovraccaricare il personale, in particolare quello addetto ai servizi di guardia.

4. I certificati attestanti le competenze dei membri dell'equipaggio rilasciati da Stati terzi sono riconosciuti solo se conformi alla regola I/10 della convenzione STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers, 1978) riveduta.
-

## ALLEGATO IV

LINEE GUIDA INDICATIVE PER GLI ISPETTORI QUALIFICATI CHE EFFETTUANO VISITE  
NON PROGRAMMATE DURANTE UNA NORMALE TRAVERSATA

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1)

1. *Informazioni relative ai passeggeri*

Verificare i mezzi utilizzati per assicurare che non sia superato il numero massimo di passeggeri che i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (in prosieguo: navi) è abilitata a trasportare; la conformità alla normativa e l'efficienza del sistema di registrazione delle informazioni sui passeggeri; il modo in cui le informazioni sul numero totale dei passeggeri sono trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel numero totale di passeggeri del viaggio di ritorno i passeggeri che effettuano una traversata di andata e ritorno senza scendere a terra.

2. *Informazioni relative alla caricazione e alla stabilità*

Verificare che siano installate e funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e che il bordo libero di suddivisione non sia sommerso; che sia correttamente effettuata la valutazione della caricazione e della stabilità; che nei casi previsti dalla legge siano pesati i veicoli adibiti al trasporto merci e gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave ai fini della valutazione della caricazione e della stabilità; che i piani di controllo delle avarie siano tenuti affissi e che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di istruzioni sul controllo delle avarie.

3. *Sicurezza della nave ai fini della navigazione*

Verificare la procedura di controllo dell'adempimento di tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza della nave prima della partenza, che deve includere l'obbligo di riportare espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte destinato al trasporto degli autoveicoli siano chiuse prima della partenza della nave oppure che restino aperte solo il tempo strettamente necessario per consentire la chiusura della celata prodiera; verificare i dispositivi di chiusura dei portelloni di prora, di poppa e laterali; verificare che siano installati indicatori luminosi e un sistema di telecamere che consenta di controllare lo stato delle porte dal ponte di comando. Qualunque difetto di funzionamento degli indicatori luminosi, in particolare degli interruttori delle porte, deve essere individuato ed annotato.

4. *Avvertenze di sicurezza*

Verificare che le usuali avvertenze di sicurezza e le istruzioni e indicazioni sulle procedure di emergenza siano comunicate nella forma e nella lingua, o nelle lingue, appropriate; che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del viaggio e siano udibili in tutti i compartimenti riservati al pubblico, ivi compresi i ponti aperti ai quali i passeggeri hanno accesso.

5. *Annotazioni sul giornale di bordo*

Esaminare il giornale di bordo per accertare che sia annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e delle altre porte stagne e resistenti alle intemperie, le prove delle porte stagne di compartimentazione, le prove delle macchine del timone, ecc. Controllare anche che siano annotati i dati relativi al pescaggio, al bordo libero e alla stabilità, nonché la lingua comune dell'equipaggio.

6. *Merci pericolose*

Verifica che ogni carico di merci pericolose o inquinanti sia trasportato in modo conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili e, in particolare, che sia prevista la compilazione di una dichiarazione concernente le merci pericolose o inquinanti ed unitamente ad un contrassegno o ad un piano di stivaggio che indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito il carico di tali merci sulle navi da passeggeri e che le merci pericolose o inquinanti siano debitamente contrassegnate, etichettate, stivate, fissate e segregate.

Verificare che gli autoveicoli che trasportano merci pericolose o inquinanti siano adeguatamente contrassegnati e fissati; che, qualora siano trasportate merci pericolose, una copia del relativo contrassegno o piano di stivaggio sia disponibile a terra; che il comandante conosca gli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva 93/75/CEE e successive modifiche, le istruzioni sulle procedure di emergenza da seguire e sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in caso di sinistro marittimo in cui siano coinvolte merci pericolose o sostanze inquinanti; che l'impianto di ventilazione dei ponti destinati al trasporto dei veicoli sia costantemente in funzione, che la ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi e che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che l'impianto di ventilazione sul ponte per gli autoveicoli è funzionante.

7. *Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci*

Verificare il sistema con cui sono fissati gli autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in blocchi o rizzaggio dei singoli veicoli); verificare ce vi siano punti di attacco sufficienti a disposizione; le sistemazioni per il fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsione di maltempo; l'eventuale metodo di fissaggio degli autobus e dei motocicli. Accertare che la nave sia dotata di un manuale per il fissaggio del carico.

8. *Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli*

Verificare che i locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro siano costantemente sorvegliati oppure controllati mediante telecamere in modo da rilevare eventuali spostamenti degli autoveicoli in caso di maltempo e l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Verificare che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano esposti segnali di divieto ai passeggeri di accedere ai ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave è in navigazione.

9. *Chiusura delle porte stagne*

Verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle porte stagne di compartimentazione stabilita dalle istruzioni operative della nave; che siano regolarmente effettuate le prove prescritte; che il dispositivo di manovra delle porte stagne sul ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile, sul comando «locale»; che le porte siano tenute chiuse in caso di visibilità limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni sulla corretta manovra delle porte e che esso sia consapevole dei potenziali pericoli di una manovra errata.

10. *Ronde antincendio*

Verificare che sia mantenuto un servizio di ronda efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di incendio. Le ronde devono includere il controllo dei locali di categoria speciale in cui non siano installati impianti fissi di rilevazione e segnalazione degli incendi, tenendo conto del fatto che tali locali possono essere sorvegliati come indicato al punto 8.

11. *Comunicazioni in caso di emergenza*

Verificare che secondo il ruolo di appello vi sia un numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i passeggeri in caso di emergenza e che essi siano facilmente identificabili e in grado di comunicare con i passeggeri in una situazione di emergenza, tenuto conto di uno o più dei seguenti fattori, secondo le circostanze:

- a) la lingua o le lingue più adatte in funzione delle nazionalità prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata rotta;
- b) la probabilità che la capacità di fornire istruzioni basilari in lingua inglese usando un vocabolario elementare possa servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza a prescindere dall'esistenza di una lingua comune tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri;
- c) l'eventuale necessità di comunicare in altri modi durante un'emergenza (per esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o richiamando l'attenzione sui luoghi in cui sono dislocate le istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi di salvataggio o i percorsi di evacuazione quando la comunicazione verbale non è praticabile);
- d) il grado di completezza delle istruzioni di sicurezza previamente impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;
- e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza possono essere comunicate durante un'emergenza o un'esercitazione per impartire direttive essenziali ai passeggeri e aiutare l'equipaggio nelle funzioni di assistenza ai passeggeri.

12. *Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio*

Verificare che sia stabilita una lingua di lavoro che assicuri l'efficienza del comportamento dell'equipaggio nelle situazioni di emergenza e che tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

13. *Dotazioni di sicurezza*

Verificare che i mezzi di salvataggio e le dotazioni antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti fissi di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa contro gli incendi siano tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti contenenti istruzioni equivalenti; che i giubbotti di salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano facilmente identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il carico di veicoli non ostacoli il funzionamento delle dotazioni antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza, delle valvole di scarico a mare, ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

14. *Strumentazione nautica e installazioni radio*

Verificare che siano funzionanti le strumentazioni nautiche e le installazioni radio, incluse le apparecchiature EPIRB (Emergency position-indicating radio beacons).

15. *Illuminazione di emergenza supplementare*

Verificare che sia installato un impianto fisso di illuminazione di emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge e che le avarie di tale impianto siano registrate.

16. *Mezzi di sfuggita*

Verificare che i mezzi di sfuggita siano contrassegnati e illuminati attraverso un impianto alimentato sia dal generatore principale che da quello di emergenza, in conformità delle norme applicabile; che siano prese misure per mantenere sgombri dagli autoveicoli i percorsi e i mezzi di sfuggita situati sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in particolare quelle dai negozi duty-free, che siano state trovate ostruite da merci in eccesso, siano tenute sgombre.

17. *Manuale operativo*

Accertare che il comandante e tutti gli ufficiali superiori dispongano di una copia del manuale operativo e che siano disponibili altre copie per tutti i membri dell'equipaggio. Accertare che siano elencati tutti i controlli da effettuare prima della partenza e prima di altre operazioni.

18. *Pulizia dei locali macchine*

Verificare che sia mantenuta la pulizia nei locali macchine secondo le procedure di manutenzione.

19. *Eliminazione dei rifiuti*

Verificare se i sistemi di trattamento e di eliminazione dei rifiuti sono soddisfacenti.

20. *Manutenzione programmata*

Tutte le società di navigazione devono avere un sistema permanente di manutenzione con un piano di manutenzione specifico per ogni elemento connesso alla sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di prora e le aperture laterali, i relativi sistemi di chiusura, che comprenda anche la manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni di sicurezza. I piani devono prevedere il controllo periodico di tutti gli elementi, in modo da mantenere i livelli di sicurezza più elevati. Devono essere previste procedure per la registrazione delle avarie e della conferma dell'avvenuta

riparazione delle stesse entro un dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di chiusura dei portelloni di prora esterni ed interni deve includere gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza, tutti gli ombrinali nello spazio tra la celata prodiera e il portellone interno e, in particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

21. *Controlli da effettuare in corso di viaggio*

Nel corso di un viaggio verificare che la nave non sia sovraffollata, che vi sia disponibilità di posti a sedere e che i passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano ingombrati da passeggeri privi di posto a sedere o da bagagli. Verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima della partenza della nave e che i passeggeri non possano più accedervi fino al momento immediatamente precedente l'attracco.

---

## ALLEGATO V

REQUISITI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI E INDIPENDENZA PER ISPETTORI  
QUALIFICATI

[di cui all'articolo 2, lettera r)]

1. Gli ispettori qualificati devono essere autorizzati ad eseguire le visite specifiche di cui all'articolo 6 dalle competenti autorità degli Stati membri.
  2. Gli ispettori qualificati:
    - devono aver prestato almeno un anno di servizio presso una competente autorità di uno Stato membro rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della convenzione Solas del 1974,
    - ed essere in possesso di:
      - a) un certificato di qualifica professionale di comandante, che abiliti il titolare al comando di navi di 1 600 o più TSL (cfr. regola II/2 STCW), oppure
      - b) un certificato di qualifica di primo ufficiale di macchina, che abiliti il titolare ad esercitare tali funzioni a bordo di una nave il cui apparato motore principale abbia una potenza pari o superiore a 3 000 KW (cfr. regola III/2 STCW), oppure
      - c) aver superato in uno Stato membro l'esame di abilitazione alla qualifica di architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in materie attinenti al settore marittimo ed aver lavorato, in tale funzione, per almeno cinque anni.
    - Gli ispettori qualificati menzionati alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio a bordo per almeno cinque anni in qualità di ufficiali di coperta e ufficiali di macchina, rispettivamente.

Alternativamente, gli ispettori qualificati devono:

    - possedere un diploma universitario pertinente o un diploma di formazione equivalente, ottenuto in uno Stato membro, oppure
    - avere seguito corsi di formazione ed ottenuto un diploma presso una scuola per ispettori addetti al controllo della sicurezza in uno Stato membro, e
    - aver prestato servizio per almeno due anni presso un'autorità competente di uno Stato membro, rivestendo la qualifica di ispettore dello Stato di bandiera addetto alle funzioni di vigilanza e certificazione in conformità della convenzione Solas del 1974.
  3. Gli ispettori qualificati devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con la gente di mare nella lingua più comunemente utilizzata nella navigazione.
  4. Gli ispettori qualificati devono avere una conoscenza adeguata delle disposizioni della convenzione Solas del 1974 e delle procedure previste dalla presente direttiva.
  5. Gli ispettori qualificati che eseguono le visite specifiche non devono avere interessi economici nella società di navigazione interessata, né in altre società di navigazione che esercitino servizi di linea da e verso lo Stato ospite interessato, né nei traghetti ro-ro o nelle unità veloci da passeggeri sottoposte alle visite; gli ispettori qualificati non possono essere dipendenti, né possono eseguire lavori per conto di organismi non governativi che eseguono visite di classificazione o altre visite previste da leggi e regolamenti, o rilasciano certificati a tal fine per traghetti ro-ro o unità per passeggeri.
  6. Si accettano anche ispettori non rispondenti ai criteri sopra indicati se erano impiegati dalla competente autorità per visite previste da leggi e regolamenti o per ispezioni per il controllo dello Stato di approdo alla data di adozione della direttiva 95/21/CE
-

## DIRETTIVA 1999/36/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

## in materia di attrezzature a pressione trasportabili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

(1) considerando che, nell'ambito della politica comune dei trasporti, devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti;

(2) considerando che ciascuno Stato membro richiede attualmente che tutte le attrezzature a pressione trasportabili destinate all'uso sul proprio territorio siano sottoposte a certificazione e a ispezione, ivi comprese ispezioni periodiche, ad opera di organismi da loro designati; che tale situazione, implicante la necessità di omologare più volte le attrezzature perché esse possano essere utilizzate in più di uno Stato membro nel corso di un'operazione di trasporto, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto all'interno della Comunità; che è giustificata un'azione a livello comunitario per l'armonizzazione delle procedure di omologazione, al fine di facilitare l'utilizzazione sul territorio di un altro Stato membro delle attrezzature a pressione trasportabili, nell'ambito di un'operazione di trasporto;

(3) considerando che si deve procedere all'adozione di misure per realizzare progressivamente un mercato unico dei trasporti e, in particolare, per assicurare la libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili;

(4) considerando che l'azione a livello comunitario costituisce l'unico modo di pervenire all'armonizzazione, poiché gli Stati membri agendo separatamente o per mezzo di accordi internazionali non sono in grado di realizzare lo stesso grado di armonizzazione delle omologazioni relative alle attrezzature in questione; che allo stato attuale il riconoscimento delle omologazioni rilasciate nei diversi Stati membri non è soddisfacente, tenuto conto della componente di discrezionalità;

(5) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico adeguato per aumentare la sicurezza di tali attrezzature, poiché essa delinea il contesto per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle procedure di omologazione ad opera degli Stati membri;

(6) considerando che le direttive 94/55/CE<sup>(4)</sup> e 96/49/CE<sup>(5)</sup> hanno esteso al traffico nazionale l'applicazione delle disposizioni ADR<sup>(6)</sup> e RID<sup>(7)</sup>, al fine di armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto su strada e per ferrovia delle merci pericolose;

(7) considerando che le direttive 94/55/CE e 96/49/CE prevedono la facoltà di applicare ad alcune attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione procedure di valutazione della conformità basate su moduli ai sensi della decisione 93/465/CEE<sup>(8)</sup>; che tale facoltà dovrebbe essere sostituita da un obbligo ed estesa a tutte le attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione impiegate per il trasporto di merci pericolose e che rientrano nel-

(1) GU C 95 del 24.3.1997, pag. 2 e GU C 186 del 16.6.1998, pag. 11.

(2) GU C 296 del 29.9.1997, pag. 6.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 1998 (GU C 18 del 22.11.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7).

(5) Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25).

(6) ADR: accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

(7) RID: regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia di cui all'allegato I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (Cotif) e relative modifiche.

(8) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

- l'ambito di applicazione delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE;
- (8) considerando che la direttiva 97/23/CE<sup>(1)</sup> prevede i requisiti generali della libera circolazione e della sicurezza delle attrezzature a pressione;
- (9) considerando che occorre escludere i diffusori di aerosol e le bombole per gas per apparecchi di respirazione dall'ambito di applicazione della presente direttiva poiché, per i diffusori di aerosol, la direttiva 75/324/CEE<sup>(2)</sup> e, per le bombole per gas per apparecchi di respirazione, la direttiva 97/23/CE garantiscono già la libertà di circolazione e la sicurezza dei dispositivi in questione;
- (10) considerando che il riconoscimento dell'omologazione rilasciata dagli organismi di ispezione designati dall'autorità competente degli Stati membri, delle procedure di valutazione o di rivalutazione della conformità nonché delle procedure di ispezione periodica contribuiscono a rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi di trasporto; che un siffatto obiettivo non può essere conseguito in modo soddisfacente ad un altro livello dai singoli Stati membri; che, per eliminare la componente di discrezionalità, occorre stabilire chiaramente le procedure da seguire;
- (11) considerando che è necessario formulare regole comuni per il riconoscimento degli organismi di ispezione designati, che garantiscono la conformità alle disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE; che tali regole comuni consentiranno di eliminare le spese e le procedure amministrative superflue connesse all'omologazione delle attrezzature e di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;
- (12) considerando che, al fine di non ostacolare le operazioni di trasporto tra uno Stato membro ed un paese terzo, la presente direttiva non dev'essere applicata alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunità e il territorio di paesi terzi;
- (13) considerando che gli Stati membri devono designare gli organismi di ispezione abilitati ad espletare le procedure di valutazione o di rivalutazione della conformità e le ispezioni periodiche e garantire anche che tali organismi siano sufficientemente indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di eseguire i compiti loro affidati;
- (14) considerando che occorre introdurre procedure specifiche di valutazione della conformità di rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto;
- (15) considerando che occorre introdurre disposizioni concernenti la rivalutazione delle attrezzature esistenti, definita nell'allegato IV, parte II, per consentire l'applicazione della presente direttiva a tali attrezzature;
- (16) considerando che il rispetto delle specifiche tecniche contenute negli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE per le attrezzature di nuova fabbricazione dev'essere accertato attraverso le procedure di valutazione della conformità descritte nell'allegato IV, parte I; che le ispezioni periodiche delle attrezzature esistenti saranno eseguite secondo le procedure di cui all'allegato IV, parte III;
- (17) considerando che le attrezzature oggetto della presente direttiva devono recare un marchio che ne attesti la conformità rispetto ai requisiti delle direttive 94/55/CE o 96/49/CE e della presente direttiva per essere immesse sul mercato, riempite, utilizzate e ricaricate secondo l'uso cui sono destinate;
- (18) considerando che gli Stati membri consentono la libera circolazione sul proprio territorio, l'immissione sul mercato, l'utilizzazione per qualsiasi operazione di trasporto ovvero l'utilizzazione, conforme allo scopo cui sono destinate, delle attrezzature provviste del marchio di cui all'allegato VII senza procedere ad ulteriore valutazione o senza rispettare ulteriori requisiti tecnici;
- (19) considerando che è opportuno che uno Stato membro, informandone la Commissione, possa adottare misure per limitare o vietare l'immissione sul mercato e l'utilizzazione delle attrezzature, nei casi in cui ciò costituisca un rischio particolare per la sicurezza;
- (20) considerando che per la modifica degli allegati della presente direttiva, nonché per il rinvio della sua data di attuazione per talune apparecchiature a pressione trasportabili occorre seguire una procedura di comitato;

(1) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

(2) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

- (21) considerando che occorre prevedere una disposizione transitoria per l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate ai sensi della normative nazionali vigenti anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva;
- (22) considerando che le direttive 84/525/CEE<sup>(1)</sup>, 84/526/CEE<sup>(2)</sup> e 84/527/CEE<sup>(3)</sup> sulle bombole per gas prevedono una procedura di conformità diversa da quella contemplata nella presente direttiva; che occorre stabilire una procedura unica per tutte le attrezzature a pressione trasportabili;
- (23) considerando che occorre prevedere una procedura di ispezione periodica per le bombole per gas esistenti che siano conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE,
- c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:
- alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b),
  - alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE.
3. Le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2001 o, nel caso dell'articolo 18, entro due anni da tale data e non rivalutate per soddisfare i requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.
4. Le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunità e il territorio di paesi terzi, realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 94/55/CE o dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva ha lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose su strada e per ferrovia e di garantirne all'interno della Comunità la libera circolazione, ivi inclusi gli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e all'utilizzazione ripetute.

2. La presente direttiva si applica:

- a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2;
- b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformità, alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE;

<sup>(1)</sup> Direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20).

<sup>(3)</sup> Direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48).

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «attrezzature a pressione trasportabili»:

- tutti i contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole, come da definizioni contenute nell'allegato A della direttiva 94/55/CE),
- tutte le cisterne, comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casce mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna,

utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 ai sensi degli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, nonché per il trasporto di talune sostanze pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI della presente direttiva, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto.

Sono esclusi dalla presente definizione le attrezzature soggette alle prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantità e ai casi particolari previsti dall'allegato A della direttiva 94/55/CE e

dall'allegato della direttiva 96/49/CE, nonché i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole per gas per apparecchi di respirazione;

- 2) «marchio»: il simbolo di cui all'articolo 10;
- 3) «procedure di valutazione della conformità»: le procedure previste dall'allegato IV, parte I;
- 4) «rivalutazione della conformità»: la procedura volta a valutare a posteriori, a richiesta del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunità o del detentore, la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili già esistenti e messe in funzione anteriormente al 1° luglio 2001 o, nel caso dell'articolo 18, entro due anni da tale data alle disposizioni pertinenti degli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE;
- 5) «organismo notificato»: un organismo di ispezione designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 8 e che soddisfa i criteri degli allegati I e II;
- 6) «organismo autorizzato»: un organismo di ispezione designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 e che soddisfa i criteri degli allegati I e III.

#### Articolo 3

##### **Valutazione di conformità per l'immissione sul mercato comunitario delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione**

1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni pertinenti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. La conformità di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere determinata da un organismo notificato e deve essere attestata esclusivamente mediante le procedure di valutazione di conformità descritte all'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono rispettare le disposizioni pertinenti degli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, in particolare le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.

Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità separata da quella del recipiente o della cisterna.

4. Se le direttive 94/55/CE e 96/49/CE non contengono prescrizioni tecniche dettagliate per i rubinetti e gli accessori di cui al paragrafo 3, questi ultimi devono rispondere ai requisiti della direttiva 97/23/CE ed essere sottoposti, ai sensi di questa direttiva, ad una procedura di valutazione della conformità di categoria II, III o IV, come previsto nell'articolo 10 della direttiva 97/23/CE, a seconda che il recipiente o la cisterna rientrino nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V della presente direttiva.

5. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio sul proprio territorio delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), conformi alla presente direttiva e recanti il marchio pertinente previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 4

##### **Valutazione di conformità per l'immissione sul mercato regionale delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l'immissione sul mercato, il trasporto e la messa in servizio da parte degli utilizzatori dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che siano stati sottoposti a valutazione di conformità da un organismo autorizzato.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili la cui conformità è stata valutata da un organismo autorizzato non possono recare il marchio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
3. L'organismo autorizzato lavora esclusivamente per l'organizzazione di cui fa parte.
4. Le procedure applicabili se la valutazione di conformità è effettuata da un organismo autorizzato sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato IV, parte I.
5. La Commissione sorveglia le conseguenze dell'applicazione del presente articolo, che saranno oggetto di valutazione a decorrere da 1° luglio 2004. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni

informazione utile riguardante l'attuazione del presente articolo. Tale valutazione sarà corredata, eventualmente, di proposte di modifica della presente direttiva.

#### Articolo 5

##### Rivalutazione della conformità per le attrezzature a pressione trasportabili esistenti

1. La conformità delle attrezzature a pressione trasportabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), alle disposizioni pertinenti degli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE deve essere stabilita da un organismo notificato secondo la procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato IV, parte II della presente direttiva.

Quando tali attrezzature sono fabbricate in serie, gli Stati membri possono consentire che la rivalutazione di conformità relativa ai recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, sia effettuata da un organismo autorizzato, a condizione che alla rivalutazione della conformità del tipo proceda un organismo notificato.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio nel proprio territorio delle attrezzature a pressione trasportabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), conformi alla presente direttiva e che recano il marchio pertinente previsto dall'articolo 10, paragrafo 1.

#### Articolo 6

##### Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta

1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), è effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono consentire che l'ispezione periodica delle cisterne, effettuata nel loro territorio, sia parimenti effettuata dagli organismi autorizzati, riconosciuti idonei per effettuare l'ispezione periodica delle cisterne e che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato, secondo la

procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, relativa all'ispezione periodica mediante garanzia di qualità.

2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione (compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica) sul loro territorio delle attrezzature a pressione trasportabili seguenti:

— le attrezzature indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) e lettera c), primo trattino, conformi alle disposizioni della presente direttiva e recanti il marchio corrispondente;

— le bombole per gas esistenti recanti il marchio di conformità previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, nonché il marchio e il numero di identificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva, attestanti che sono state sottoposte a ispezione periodica.

4. Gli Stati membri possono stabilire requisiti nazionali riguardo al deposito o all'utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, ma non riguardo a queste stesse attrezzature o agli accessori necessari durante il trasporto. Tuttavia, essi possono mantenere, a norma dell'articolo 7, i requisiti nazionali concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di colore e la temperatura di riferimento.

#### Articolo 7

##### Disposizioni nazionali

1. Uno Stato membro può mantenere le sue disposizioni nazionali per quanto riguarda i dispositivi previsti per il collegamento con altre attrezzature e i codici di colore applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili finché non vengano aggiunte norme europee di utilizzazione agli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

Tuttavia, ove sorgano problemi di sicurezza per il trasporto o l'utilizzazione di determinati tipi di gas, può essere previsto un breve periodo transitorio, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per consentire agli Stati membri di mantenere le loro disposizioni nazionali anche successivamente all'aggiunta delle norme europee agli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

2. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a  $-20^{\circ}\text{C}$  possono imporre norme più severe in materia di temperatura di funzionamento del materiale destinato al trasporto nazionale di merci pericolose effettuato sul loro territorio, fino a che non siano incorporate negli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE disposizioni relative alle temperature di riferimento appropriate per zone climatiche determinate.

#### Articolo 8

##### Organismi notificati

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi notificati, stabiliti nella Comunità, da loro designati per espletare le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione in applicazione dell'allegato IV, parte I, per rivalutare la conformità dei tipi o delle attrezzature esistenti ai requisiti previsti dagli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, in applicazione dell'allegato IV, parte II, e/o per effettuare le ispezioni periodiche di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1, e/o per svolgere i compiti di sorveglianza in applicazione dell'allegato IV, parte III, modulo 2. Essi notificano inoltre i numeri di identificazione loro assegnati preventivamente dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli organismi notificati, indicando il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati. La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Per la designazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri fissati negli allegati I e II. Ciascun organismo fornisce allo Stato membro che intende designarlo esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformità ai criteri indicati negli allegati I e II.

3. La notifica di un organismo deve essere revocata quando lo Stato membro che l'ha effettuata constata che l'organismo non soddisfa più i criteri indicati al paragrafo 2.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni notifica che viene revocata.

#### Articolo 9

##### Organismi autorizzati

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunità, da essi riconosciuti, con-

formemente ai criteri indicati al paragrafo 2, per provvedere alle ispezioni periodiche dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'articolo 2, punto 1, primo trattino, o alla rivalutazione della conformità dei recipienti esistenti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, conformi a un tipo rivalutato da un organismo notificato al fine di garantire, secondo le procedure di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1, il continuo rispetto delle pertinenti disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. Essi comunicano loro inoltre il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, comunicano parimenti alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunità, da essi riconosciuti ai fini dell'ispezione periodica delle cisterne.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli organismi autorizzati che hanno ottenuto il riconoscimento, il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati riconosciuti. La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Per il riconoscimento degli organismi autorizzati, gli Stati membri applicano i criteri fissati negli allegati I e III. Ciascun organismo fornisce allo Stato membro che intende riconoscerlo esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformità ai criteri indicati negli allegati suddetti.

3. Il riconoscimento di un organismo deve essere revocato quando lo Stato membro che l'ha effettuato constata che l'organismo non soddisfa più i criteri indicati al paragrafo 2.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni riconoscimento che viene revocato.

#### Articolo 10

##### Marchio

1. Fatti salvi i requisiti per il marchio dei recipienti e delle cisterne previsti nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, i recipienti e le cisterne conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, recano un marchio apposto ai sensi dell'allegato IV, parte I. Il marchio da utilizzare è riprodotto nell'allegato VII. Esso è apposto in modo inamovibile e in forma visibile, è corredato del numero di

identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne. In caso di rivalutazione, il marchio è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato.

Per le attrezzature a pressione trasportabili conformi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, il numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato è seguito dall'indicazione: «-40 °C».

2. I rubinetti ed altri accessori di nuova fabbricazione con una funzione di sicurezza diretta recano il marchio di cui all'allegato VII oppure il marchio di cui all'allegato VI della direttiva 97/23/CE. Detti marchi non sono obbligatoriamente corredati del numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità dei rubinetti e degli altri accessori utilizzati per il trasporto.

Gli altri rubinetti e accessori non sono sottoposti a requisiti particolari in materia di marchio.

3. Fatti salvi i requisiti per il marchio dei recipienti e delle cisterne previsti nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, ai fini delle ispezioni periodiche ogni attrezzatura a pressione trasportabile di cui all'articolo 6, paragrafo 1, deve recare il numero di identificazione dell'organismo che ne ha eseguito l'ispezione periodica, per indicare che l'attrezzatura può continuare ad essere utilizzata.

Per quanto riguarda le bombole per gas di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, all'atto della prima ispezione periodica effettuata ai sensi della presente direttiva, il numero di identificazione di cui sopra deve essere preceduto dal marchio previsto nell'allegato VII.

4. Ai fini sia della valutazione di conformità che della rivalutazione e delle ispezioni periodiche, il numero di identificazione dell'organismo notificato o autorizzato è apposto sotto la sua responsabilità, in modo inamovibile e in forma visibile a cura dell'organismo stesso, del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunità, o del detentore.

5. È vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio di cui alla presente direttiva. È consentita l'apposizione sulle attrezzature di altri marchi, purché ciò non riduca la visibilità e la leggibilità del marchio previsto nell'allegato VII.

## Articolo 11

### Clausola di salvaguardia

1. Uno Stato membro, qualora constati che un'attrezzatura a pressione trasportabile, benché provvista di marchio, correttamente sottoposta a manutenzione e utilizzata per i fini ai quali è destinata, rischia di pregiudicare la salute e/o la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, in occasione del trasporto e/o dell'utilizzazione, può limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione delle attrezzature in questione o può fare in modo che esse vengano ritirate dal mercato o dalla circolazione. Esso informa immediatamente la Commissione di tale misura e indica i motivi della sua decisione.

2. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri.

Se dopo questa consultazione la Commissione constata che la misura è ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

3. Se un'attrezzatura a pressione trasportabile non conforme è munita del marchio di cui all'articolo 10, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto tale marchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e del risultato di questa procedura.

## Articolo 12

### Irregolare apposizione del marchio

Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, se uno Stato membro accerta che il marchio di conformità definito nell'allegato VII è stato apposto indebitamente, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è obbligato a rendere l'attrezzatura a pressione trasportabile conforme alle disposizioni relative al marchio e a porre fine alla violazione, alle condizioni imposte dallo Stato membro.

Nel caso in cui la mancata conformità persista, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e adotta tutte le misure atte a limitare o a vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione dell'attrezzatura in questione o per assicurare che sia ritirato dal mercato o dalla circolazione, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

#### *Articolo 13*

#### **Decisioni che comportano un diniego o una limitazione**

Ogni decisione adottata a norma della presente direttiva e che abbia l'effetto di limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione di attrezzature a pressione trasportabili, o ne imponga il ritiro dal mercato o dalla circolazione, deve essere motivata in modo preciso. Essa è notificata quanto prima all'interessato, ricordando a quest'ultimo i mezzi di impugnazione di cui dispone ai sensi della legislazione vigente nello Stato membro in questione e i termini fissati per tale impugnazione.

#### *Articolo 14*

#### **Comitato**

Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

#### *Articolo 15*

1. Con riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, in prosieguo denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

#### *Articolo 16*

#### **Adozione e pubblicazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 17*

#### **Applicazione**

1. Gli Stati membri applicano entro il 1° luglio 2001 alle attrezzature a pressione trasportabili le disposizioni adottate per conformarsi alla presente direttiva.

2. La data di cui al paragrafo 1 è rinviata per talune attrezzature a pressione trasportabili per le quali non esistono prescrizioni tecniche dettagliate o per le quali non siano stati aggiunti agli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

Le attrezzature a cui si riferisce detto rinvio e la data in cui la presente direttiva si applicherà ad esse vengono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

*Articolo 18***Disposizioni transitorie**

Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di attrezzature a pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 2001, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato prima di tale data.

*Articolo 19***Sanzioni**

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate alle violazioni e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° dicembre 2000 e provvedono a notificarle al più presto le eventuali modifiche successive.

*Articolo 20***Applicabilità di disposizioni di altre direttive**

A partire dal 1° luglio 2001 o, nel caso dell'articolo 18, entro due anni a decorrere da tale data, le uniche

disposizioni delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE ancora applicabili saranno quelle riportate nell'articolo 1 e nell'allegato I, parti 1, 2 e 3, di ciascuna di tali direttive.

Le disposizioni della direttiva 76/767/CEE<sup>(1)</sup> non sono più applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001 o, nel caso dell'articolo 18, entro due anni a decorrere da tale data, per le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE devono essere riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste dalla presente direttiva.

*Articolo 21*

Le presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 22*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. MÜLLER

---

<sup>(1)</sup> Direttiva quadro 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

## ALLEGATO I

CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI O  
AUTORIZZATI, PREVISTI DAGLI ARTICOLI 8 E 9

1. L'organismo di ispezione notificato o l'organismo di ispezione autorizzato che faccia parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'ispezione devono essere identificabili all'interno dell'organizzazione.
  2. L'organismo di ispezione e il relativo personale non possono svolgere attività che possano pregiudicare l'indipendenza di giudizio e l'integrità in relazione alle loro funzioni ispettive. In particolare, il personale addetto a un organismo di ispezione non è sottoposto a pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo che possano influenzarne il giudizio, in particolare ad opera di persone o di organizzazioni estranee all'organismo di ispezione, ma che abbiano un interesse ai risultati delle ispezioni eseguite. Deve essere garantita l'imparzialità del personale ispettivo dell'organismo.
  3. L'organismo di ispezione deve disporre del personale e delle infrastrutture necessarie per svolgere in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle operazioni di ispezione e di verifica. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per l'esecuzione di verifiche di tipo speciale.
  4. Il personale responsabile delle ispezioni dell'organismo di ispezione dispone di adeguate qualifiche, di solida formazione tecnica e professionale, di soddisfacente conoscenza delle verifiche da effettuare e di adeguata esperienza nell'esecuzione degli stessi. Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza, l'organismo di ispezione deve disporre di competenze specifiche nel settore della sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili. Il personale deve essere in grado di valutare in modo professionale la conformità rispetto ai requisiti generali, avvalendosi dei risultati delle verifiche, e di riferire in materia. Esso deve inoltre essere in grado di redigere le certificazioni, i documenti e le relazioni attestanti che le ispezioni sono state realmente eseguite.
  5. Il personale dispone inoltre delle conoscenze necessarie relativamente alla tecnologia utilizzata per la fabbricazione delle attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a ispezione, compresi i relativi accessori, nonché relativamente alle modalità con le quali tali attrezzature sono utilizzate o si intende utilizzarle e agli eventuali difetti che possono verificarsi durante l'utilizzazione o il funzionamento.
  6. L'organismo di ispezione e il relativo personale eseguono le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e competenza tecnica. L'organismo di ispezione garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso delle proprie attività ispettive. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.
  7. La retribuzione delle persone impegnate in attività di ispezione non dipende direttamente dal numero di ispezioni eseguite e in nessun caso dipende dai risultati delle ispezioni.
  8. L'organismo di ispezione dispone di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia assunta dallo Stato, in conformità delle leggi nazionali, ovvero dall'organizzazione di cui l'organismo fa parte.
  9. L'organismo di ispezione esegue direttamente le ispezioni che si è impegnato ad effettuare per contratto. L'organismo che subappalta parte dell'ispezione deve garantire ed essere in grado di provare che il subcontraente dispone della competenza necessaria per eseguire il servizio in questione e assume piena responsabilità per il subappalto.
-

*ALLEGATO II***CRITERI AGGIUNTIVI PER GLI ORGANISMI NOTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8**

1. L'organismo notificato è indipendente dalle parti interessate e fornisce quindi servizi di ispezione per conto terzi.

Non possono far parte dell'organismo notificato, né del relativo personale incaricato di eseguire le ispezioni, il progettista, il fabbricante, il fornitore, il rivenditore, il proprietario, il detentore, l'utente o l'incaricato della manutenzione delle attrezzature a pressione trasportabili, compresi gli accessori, che l'organismo è incaricato di ispezionare, né i rappresentanti legali delle stesse categorie di persone. È loro vietato altresì prendere parte direttamente alla progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione delle attrezzature a pressione trasportabili, compresi gli accessori, e rappresentare terzi che svolgono tali attività. È ammesso lo scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante delle attrezzature a pressione trasportabili e l'organismo di ispezione.

2. Qualunque interessato può accedere ai servizi dell'organismo di ispezione. Non possono essere imposte indebite condizioni finanziarie o di altro genere. L'organismo opera secondo procedure gestite in modo non discriminatorio.

---

*ALLEGATO III***CRITERI AGGIUNTIVI PER GLI ORGANISMI AUTORIZZATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 9**

1. L'organismo autorizzato costituisce parte separata e identificabile di un'organizzazione con attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, utilizzazione o manutenzione dei prodotti sottoposti ad ispezione.
  2. L'organismo autorizzato non partecipa direttamente alle attività di progettazione, fabbricazione, fornitura o utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, compresi gli accessori, sottoposte a ispezione, né di prodotti simili concorrenti.
  3. Le responsabilità del personale ispettivo sono chiaramente separate da quelle del personale addetto alle altre funzioni, per effetto di un'identificazione organizzativa e dei metodi di elaborazione delle relazioni dell'organismo di ispezione all'interno dell'organizzazione di cui fa parte.
-

## ALLEGATO IV

## PARTE I

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

**Modulo A** (controllo di fabbricazione interno)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «II» su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione nel mercato comunitario dell'attrezzatura a pressione trasportabile.
3. La documentazione tecnica deve consentire la valutazione della conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa dovrà comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene:
  - la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione trasportabile;
  - i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;
  - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;
  - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
  - i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva ad essa applicabili.

**Modulo A1** (controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale)

Oltre ai requisiti del modulo A, si applica anche quanto indicato in appresso.

La verifica finale è controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Durante queste ispezioni, l'organismo notificato:

- si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale;
- preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione trasportabili ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare sulle attrezzature prelevate la verifica finale, parzialmente o integralmente.

Qualora una o più attrezzature a pressione trasportabili non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Il fabbricante appone su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo.

#### Modulo B (esame «CE del tipo»)

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso applicabili.
2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un solo organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

Uno stesso tipo può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione trasportabile, a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva che le sono applicabili; dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento di detta attrezzatura e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:
  - la descrizione generale del tipo;
  - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;
  - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;
  - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
  - i rapporti sulle prove effettuate;
  - gli elementi relativi alle prove previste nel quadro della fabbricazione;
  - gli elementi relativi alle qualifiche o approvazioni.
4. L'organismo notificato:
  - 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in base a quanto dispongono le disposizioni della direttiva.

In particolare, l'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica per quanto concerne la progettazione e i processi di fabbricazione;
- valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle disposizioni della direttiva e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante di detti materiali;
- approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi o verifica che siano state approvate in precedenza;
- verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti della direttiva;

4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le corrispondenti disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato, valido per 10 anni rinnovabili, deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame «CE del tipo», l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale diniego. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche all'attrezzatura a pressione trasportabile approvata, che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti della direttiva o alle prescritte modalità di uso di detta attrezzatura. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» da esso ritirati o negati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

**Modulo B1** (esame CE della progettazione)

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che la progettazione di un'attrezzatura a pressione trasportabile soddisfa le disposizioni della direttiva ad essa applicabili.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presenta la domanda di esame CE della progettazione ad un solo organismo notificato.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta secondo cui la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

La domanda può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione trasportabile, a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva che le sono applicabili; dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento di detta attrezzatura e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:
  - una descrizione generale dell'attrezzatura in questione;
  - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento di detta attrezzatura;
  - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;
  - la necessaria prova dell'adeguatezza delle soluzioni adottate per la progettazione. La prova deve comprendere i risultati degli esami effettuati dal laboratorio appropriato del fabbricante o per suo conto;
  - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
  - gli elementi relativi alle qualifiche o approvazioni.

4. L'organismo notificato:

- 4.1. esamina la documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati in base a quanto dispone la direttiva.

In particolare, l'organismo notificato:

- valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle disposizioni della direttiva;
  - approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi o verifica che siano state approvate in precedenza;
  - verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato;
- 4.2. effettua gli esami necessari per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti della direttiva;
  - 4.3. effettua gli esami necessari per verificare se le disposizioni rilevanti della direttiva siano state applicate.

5. Se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva ad essa applicabili, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato d'esame CE della progettazione. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del richiedente, le conclusioni dell'esame, le relative condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione della progettazione approvata.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame CE della progettazione, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE della progettazione di tutte le modifiche apportate alla progettazione approvata che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o prescritte modalità di uso dell'attrezzatura a pressione trasportabile. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE della progettazione.
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame CE della progettazione ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame CE della progettazione da esso ritirati o negati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere, a richiesta, le informazioni utili circa:

- gli attestati d'esame CE della progettazione rilasciati ed i relativi complementi;
- gli attestati d'esame CE della progettazione ritirati ed i relativi complementi.

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica di cui al punto 3, copia degli attestati di esame CE della progettazione e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

#### **Modulo C1** (conformità al tipo)

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «II» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.
3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'attrezzatura a pressione trasportabile nel mercato comunitario.

4. La verifica finale è controllata mediante ispezioni senza preavviso effettuate da un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Durante queste ispezioni, l'organismo notificato:

- si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale;
- ai fini del controllo preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione trasportabili. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare sulle attrezzature prelevate la verifica, parzialmente o integralmente.

Qualora una o più attrezzature a pressione trasportabili non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Il fabbricante appone su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo.

#### Modulo D (garanzia qualità produzione)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «Π» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio «Π» dev'essere accompagnato dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza comunitaria di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica per la produzione, per l'ispezione e le prove sul prodotto finito, un sistema qualità approvato, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. *Sistema qualità*

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;
- delle tecniche, processi e interventi sistematici cui si farà ricorso per la fabbricazione nonché per il controllo e la garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

#### 4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- altra documentazione in materia di qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura;
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere e far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:
  - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;
  - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso;
  - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma e 3.4, ultimo comma, nonché ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

#### **Modulo D1( garanzia qualità produzione)**

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «Π» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio «Π» dev'essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza comunitaria di cui al punto 5.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione in questione;
  - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento di detta attrezzatura;
  - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;
  - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
  - i rapporti sulle prove effettuate.
3. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la produzione e per l'ispezione e le prove sul prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 4, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5.
  4. *Sistema qualità*
    - 4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

      - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;
      - la documentazione relativa al sistema qualità.
    - 4.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure ed istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità di gestione in materia di qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;
- delle tecniche, processi e interventi sistematici che saranno applicati per la fabbricazione nonché per il controllo e la garanzia della qualità;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale interessato;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

- 4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

- 4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

## 5. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
- 5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
  - altra documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
- 5.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

5.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura;
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

- la documentazione tecnica di cui al punto 2;
- la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo capoverso;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3, ultimo comma, 4.4, ultimo comma, e ai punti 5.3 e 5.4.

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

#### **Modulo E (garanzia qualità prodotti)**

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «Π» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio «Π» deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per l'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura a pressione trasportabile, secondo quanto specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

#### **3. Sistema qualità**

3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

- 3.2. Nel quadro del sistema qualità, ciascun esemplare delle attrezzature a pressione trasportabili viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva ad esso applicabili. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità di gestione in materia di qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi di controllo dell'efficacia del funzionamento del sistema qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

- 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisferà ancora i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

#### 4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare, nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura;
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, e 3.4, ultimo comma, nonché ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

#### **Modulo E1 (garanzia qualità prodotti)**

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «II» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio «II» dev'essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 5.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento di detta attrezzatura e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

- la descrizione dell'attrezzatura in questione;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento di detta attrezzatura;
- una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

3. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per l'ispezione finale dell'attrezzatura a pressione trasportabile e le prove, secondo quanto specificato al punto 4, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5.

#### 4. *Sistema qualità*

- 4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;
- la documentazione relativa al sistema qualità.

- 4.2. Nel quadro del sistema qualità, ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, degli schemi, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità di gestione in materia di qualità dell'attrezzatura a pressione trasportabile;
- delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvate;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale interessato.

- 4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabile in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

- 4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al punto 4.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

#### 5. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

- 5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
  - la documentazione tecnica;
  - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
- 5.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.
- 5.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare, nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:
- la categoria dell'attrezzatura;
  - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
  - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;
  - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;
  - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.
- In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:
- la documentazione tecnica di cui al punto 2;
  - la documentazione di cui al punto 4.1, terzo trattino;
  - gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo comma;
  - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3, ultimo comma, 4.4, ultimo comma, e ai punti 5.3 e 5.4.
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

#### **Modulo F ( verifica su prodotto)**

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili, cui sono state applicate le disposizioni del punto 3, sono conformi al tipo
- oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo», o
  - oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione,
- e soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili al tipo

- oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo», o
- oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione,

e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone il marchio «Π» su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4.

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

4. *Verifica mediante controllo e prova di ogni singola attrezzatura a pressione trasportabile*

- 4.1. Tutte le attrezzature a pressione trasportabili vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuati opportuni controlli e prove, per verificarne la conformità al tipo e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

In particolare, l'organismo notificato:

- verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato;
- verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali;
- effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

- 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile approvata e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

- 4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

#### **Modulo G** (verifica CE di un unico prodotto)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'attrezzatura a pressione trasportabile, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 4.1, è conforme ai requisiti della direttiva ad essa relativi. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone il marchio «Π» su detta attrezzatura e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante, nonché la collocazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile;
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso un altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai corrispondenti requisiti della direttiva, di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.

La documentazione tecnica comprende:

- la descrizione generale dell'attrezzatura in questione;
  - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento di detta attrezzatura;
  - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
  - i rapporti sulle prove effettuate;
  - gli elementi appropriati relativi alla qualifica dei processi di fabbricazione e di prova, nonché alle qualifiche o all'approvazione delle unità di personale ad essi preposte.
4. L'organismo notificato esamina la progettazione e la fabbricazione di ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile ed effettua, al momento della fabbricazione, le prove appropriate per certificare la conformità ai requisiti corrispondenti della presente direttiva.
- 4.1. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate che deve essere conservato per 10 anni.
- 4.2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, su richiesta, la dichiarazione di conformità e l'attestato di conformità rilasciati dall'organismo notificato.

In particolare, l'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e i processi di fabbricazione;
- valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle disposizioni della direttiva e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante di detti materiali;
- approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi;
- verifica le qualifiche o le approvazioni;
- procede all'esame finale e effettua o fa effettuare la prova ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

#### Modulo H (garanzia qualità totale)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili considerate soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone il marchio «Π» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio «ΠΠ» deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. *Sistema qualità*
  - 3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni appropriate relative alle attrezzature a pressione trasportabili previste;
- la documentazione sul sistema qualità.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità permette una interpretazione uniforme delle misure inerenti alla procedura e alla qualità, come programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, nonché delle responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità dei prodotti;
  - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare;
  - delle tecniche, in materia di controllo e verifica della progettazione, dei procedimenti e delle azioni sistematiche che verranno impiegati nella progettazione delle attrezzature a pressione trasportabili;
  - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione;
  - dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
  - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o l'approvazione del personale interessato;
  - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della progettazione e della qualità dell'attrezzatura a pressione trasportabile prescritte e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Nel gruppo incaricato dei controlli deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

- 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

#### 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
  - la documentazione prevista dalla parte del sistema qualità dedicato alla progettazione del sistema qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
  - la documentazione prevista dalla parte del sistema qualità dedicato alla fabbricazione del sistema qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.
- 4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.
- 4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:
- la categoria dell'attrezzatura;
  - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
  - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;
  - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;
  - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.
- In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere e far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;
  - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
  - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

**Modulo H1** (Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della prova finale)

1. Oltre alle disposizioni del modulo H, si applicano parimenti le seguenti disposizioni:
- a) il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di esame del suo progetto;
  - b) la domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile nonché di valutarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.

La domanda deve contenere:

- le specifiche tecniche del progetto, incluse le norme, che sono state applicate;
  - le prove che esse sono adeguate; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.
- c) L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano, rilascia al richiedente un attestato di esame CE della progettazione. Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile.
- d) Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE della progettazione di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE della progettazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato originale di esame CE della progettazione.
- e) Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati d'esame CE della progettazione da esso ritirati o negati.
2. La verifica finale si svolge secondo criteri di ancor più severa sorveglianza in forma di visite senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali visite, l'organismo notificato deve procedere a controlli sulle attrezzature a pressione trasportabili.

## PARTE II

### PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Questa procedura descrive il metodo che si deve applicare per far sì che le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato, definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), siano conformi ai pertinenti requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.
2. L'utilizzatore deve mettere a disposizione dell'organismo notificato, per quanto riguarda le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato, dati che consentano un'identificazione precisa (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative alla massa porosa). Deve, se del caso, comunicare le limitazioni di utilizzazione prescritte, le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.

L'organismo notificato deve altresì verificare che i rubinetti e gli altri accessori aventi una funzione diretta di sicurezza garantiscano un livello di sicurezza equivalente al livello definito a norma dell'articolo 3 della presente direttiva.

3. L'organismo notificato deve verificare se le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato offrono almeno la stessa sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili contemplate dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. Alla verifica si deve procedere sulla base dei documenti prodotti ai sensi del punto 2 e, se del caso, di ispezioni supplementari.
4. Se i risultati di dette ispezioni sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili devono essere sottoposte all'ispezione periodica di cui all'allegato IV, parte III.
5. Per i recipienti fabbricati in serie, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, le pertinenti operazioni di rivalutazione della conformità indicate ai precedenti punti 3 e 4, relative alla singola ispezione delle attrezzature, possono essere espletate da un organismo autorizzato, a condizione che un organismo notificato abbia previamente effettuato le pertinenti operazioni di rivalutazione della conformità del tipo di cui al punto 3.

## PARTE III

## PROCEDURE DI ISPEZIONE PERIODICA

**Modulo 1** (ispezione periodica dei prodotti)

1. Questo modulo descrive la procedura con la quale il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore accerta che le attrezzature a pressione trasportabili alle quali si applicano le disposizioni del punto 3 continuano a soddisfare i requisiti della presente direttiva.
2. Per soddisfare i requisiti menzionati al punto 1, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore adotta tutte le misure necessarie affinché le condizioni di utilizzazione e di manutenzione siano tali da garantire che le attrezzature a pressione trasportabili continuano ad essere conformi ai requisiti della presente direttiva, in particolare affinché:
  - le attrezzature a pressione trasportabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione e
  - riempite in centri di riempimento appropriati,
  - se del caso, vengano effettuati lavori di manutenzione o riparazioni e
  - siano pure effettuate le necessarie ispezioni periodiche.

Le operazioni eseguite devono essere registrate in documenti e tenute, dal proprietario, dal mandatario stabilito nella Comunità o dal detentore, a disposizione delle autorità nazionali.

3. L'organismo di ispezione deve procedere per ogni prodotto alle adeguate verifiche e prove al fine di controllare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni della direttiva.
  - 3.1. Tutte le attrezzature a pressione trasportabili devono essere verificate singolarmente e devono essere eseguite le prove adeguate, descritte negli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, per verificare che le attrezzature soddisfano i requisiti delle stesse direttive.
  - 3.2. Immediatamente dopo la data di esecuzione dell'ispezione periodica, l'organismo di ispezione deve apporre direttamente o far apporre il proprio numero di identificazione su ogni prodotto sottoposto a tale ispezione e redigere l'attestato di ispezione periodica. Questo attestato può riguardare una serie di attrezzature (attestato collettivo).
  - 3.3. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore conserva l'attestato di ispezione periodica di cui al punto 3.2 e i documenti di cui al punto 2 almeno fino all'ispezione periodica successiva.

**Modulo 2** ( ispezione periodica mediante garanzia di qualità)

1. Questo modulo descrive le procedure seguenti:
  - la procedura mediante la quale il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore, che rispettino gli obblighi del punto 2, accertano e dichiarano che le attrezzature a pressione trasportabili continuano ad essere conformi ai requisiti della presente direttiva. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore devono apporre su tutte le attrezzature a pressione trasportabili la data dell'ispezione periodica e redigere per iscritto una dichiarazione di conformità. La data dell'ispezione periodica deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza, come specificato al punto 4;
  - la procedura mediante la quale, in caso di ispezione periodica delle cisterne, effettuata dall'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo capoverso, l'organismo autorizzato che rispetti gli obblighi del punto 2, ultimo capoverso, attesta che le attrezzature a pressione trasportabili continuano ad essere conformi alle disposizioni della direttiva. L'organismo autorizzato deve apporre su tutte le attrezzature a pressione trasportabili la data dell'ispezione periodica e redigere per iscritto un attestato d'ispezione periodica.

La data dell'ispezione periodica deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo autorizzato.

2. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore adottano tutte le misure necessarie affinché le condizioni di utilizzazione e di manutenzione siano tali da garantire che le attrezzature a pressione trasportabili continuino a essere conformi ai requisiti della presente direttiva, in particolare affinché:
  - le attrezzature a pressione trasportabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, e
  - riempite in centri di riempimento appropriati,
  - se del caso, vengano effettuati lavori di manutenzione e riparazioni, e
  - siano pure effettuate le necessarie ispezioni periodiche.

Le operazioni eseguite devono essere registrate in documenti e tenute a disposizione delle autorità nazionali dal proprietario, dal suo mandatario stabilito nella Comunità o dal detentore.

Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il detentore provvedono affinché per le ispezioni periodiche da effettuare siano messi a disposizione personale qualificato e l'infrastruttura indispensabile ai sensi dei punti da 3 a 6 dell'allegato I.

Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato devono applicare un sistema qualità approvato per le ispezioni periodiche e per le prove delle attrezzature, come specificato nel punto 3, ed essere sottoposti alla sorveglianza di cui al punto 4.

### 3. *Sistema qualità*

- 3.1. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato devono depositare, presso un organismo notificato di loro scelta, una domanda di valutazione del sistema qualità per le attrezzature a pressione trasportabili.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni relative alle attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a ispezione periodica;
- la documentazione sul sistema qualità.

- 3.2. Nel quadro del sistema qualità ogni attrezzatura a pressione trasportabile deve essere verificata e devono essere eseguite prove adeguate al fine di garantire la sua conformità alle disposizioni degli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. Tutte le disposizioni, gli elementi e i requisiti pertinenti devono essere documentati in modo sistematico e ordinati sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti relativi alla qualità.

Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, nonché delle funzioni e dei poteri del personale responsabile, relativamente alla qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;
- delle verifiche e delle prove che devono essere effettuate per l'ispezione periodica;
- dei mezzi di sorveglianza che permettono di controllare il funzionamento efficiente del sistema qualità;
- della documentazione relativa alla qualità, quali i rapporti di ispezione, i dati relativi alle prove e alle tarature, i rapporti relativi alle qualifiche e alle autorizzazioni del personale interessato.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se esso è conforme ai requisiti indicati nel punto 3.2.

Almeno uno dei membri del gruppo incaricato dei controlli deve aver maturato esperienza nella valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili oggetto del controllo. La procedura di valutazione deve comprendere un'ispezione degli impianti del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunità, del detentore o dell'organismo autorizzato.

La decisione relativa alla valutazione deve essere notificata al proprietario, al suo mandatario stabilito nella Comunità, al detentore o all'organismo autorizzato e deve contenere le conclusioni dell'ispezione e la decisione di valutazione motivata.

- 3.4. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato si impegnano ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso continui ad essere adeguato ed efficiente.

Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato informano l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di ogni modifica che intenda apportarvi.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti indicati nel punto 3.2 ovvero se è necessario procedere a nuova valutazione.

Esso notifica la sua decisione al proprietario, al suo mandatario stabilito nella Comunità, al detentore o all'organismo autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni dell'ispezione e la decisione di valutazione motivata.

#### 4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato adempiano correttamente gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

- 4.2. Il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato devono consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai luoghi di ispezione, di prova e di immagazzinamento e fornirgli tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- la documentazione sul sistema qualità;
- la documentazione tecnica;
- la documentazione relativa alla qualità, quali i rapporti d'ispezione e i dati relativi alle prove, i rapporti relativi alle qualifiche del personale interessato, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato mantengano e applichino il sistema qualità e fornisce al proprietario, al suo mandatario stabilito nella Comunità, al detentore o all'organismo autorizzato un rapporto sul controllo effettuato.

- 4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può eseguire direttamente o far eseguire prove per verificare, se necessario, che il sistema qualità funzioni correttamente. L'organismo notificato fornisce al proprietario, al mandatario stabilito nella Comunità, al detentore o all'organismo autorizzato un rapporto sulla visita e, se sono state eseguite prove, una relazione di prova.

5. Per un periodo di almeno dieci anni dalla data dell'ultima ispezione periodica delle attrezzature a pressione trasportabili, il proprietario, il suo mandatario stabilito nella Comunità, il detentore o l'organismo autorizzato devono tenere a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione indicata al punto 3.1, secondo capoverso, secondo trattino;
- le modifiche indicate al punto 3.4, secondo capoverso;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.3, ultimo capoverso e al punto 3.4, ultimo capoverso, nonché ai punti 4.3 e 4.4.

## ALLEGATO V

## MODULI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformità devono essere seguiti ai sensi dell'allegato IV, parte I, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 2, punto 1.1.

Categorie di attrezzature a pressione trasportabili	Moduli
1. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 100 MPa/litro (1 000 bar/litro)	A1, oppure B e C 1 combinati
2. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 100 o inferiore o pari a 300 MPa/litro (rispettivamente 1 000 e 3 000 bar/litro)	H, oppure B e E combinati, oppure B e C1 combinati
3. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 300 MPa/litro (3 000 bar/litro), nonché le cisterne	G, oppure H1, oppure B e D combinati, oppure B e F combinati

1. Le attrezzature a pressione trasportabili devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformità, che il fabbricante può scegliere tra quelle previste per la categoria in cui sono classificate. Per i recipienti o i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per le categorie superiori.
2. Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità, l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali di fabbricazione o di magazzino al fine di effettuare o far effettuare una verifica della conformità ai requisiti della presente direttiva. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del programma di produzione previsto. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti dell'allegato IV, parte I.


## ALLEGATO VI

ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE DA QUELLE DELLA CLASSE 2 DI CUI  
ALL'ARTICOLO 2

Numero ONU	Classi	Numeri ADR/RID	Sostanze pericolose
1051	6.1	1	cianuro d'idrogeno stabilizzato
1052	8	6	fluoruro d'idrogeno anidro
1790	8	6	acido fluoridrico

*ALLEGATO VII***MARCHIO DI CONFORMITÀ**

Il marchio di conformità ha la seguente forma:



In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio devono essere rispettate le proporzioni del disegno che precede.

I vari elementi del marchio hanno sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

Tale dimensione minima può non essere rispettata per dispositivi di piccole dimensioni.

---

## DIRETTIVA 1999/37/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(3)</sup>,

(1) considerando che la Comunità ha adottato alcune misure destinate all'instaurazione di un mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali conformemente alle disposizioni del trattato;

(2) considerando che tutti gli Stati membri impongono, ai fini dell'ammissione di un veicolo alla circolazione stradale sul loro territorio, che il conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia titolare della carta di circolazione corrispondente a tale veicolo;

(3) considerando che l'armonizzazione della presentazione e del contenuto della carta di circolazione ne agevola la comprensione favorendo inoltre, per i veicoli immatricolati in uno Stato membro, la libera circolazione stradale sul territorio degli altri Stati membri;

(4) considerando che il contenuto della carta di circolazione deve permettere di controllare che il titolare di una patente di guida, rilasciata in

applicazione della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida<sup>(4)</sup>, guidi esclusivamente le categorie di veicoli per i quali è stato abilitato; che tale controllo contribuisce a migliorare la sicurezza stradale;

(5) considerando che tutti gli Stati membri impongono segnatamente, come condizione necessaria per immatricolare un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, un documento attestante l'immatricolazione e le caratteristiche tecniche del veicolo;

(6) considerando che l'armonizzazione della carta di circolazione agevola la nuova immissione in circolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e contribuisce al buon funzionamento del mercato interno;

(7) considerando che gli Stati membri utilizzano una carta di circolazione che si compone o di un'unica parte, o di due parti distinte e che attualmente è opportuno che entrambi i sistemi continuino a coesistere;

(8) considerando che sussistono delle differenze tra gli Stati membri quanto all'interpretazione dei dati nominativi figuranti nella carta di circolazione; che è pertanto opportuno, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, della libera circolazione e dei relativi controlli, precisare a che titolo le persone indicate sulla carta possono disporre del veicolo per il quale essa è stata rilasciata;

(9) considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati, è opportuno istituire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni;

(10) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adeguamento degli aspetti tecnici relativi agli allegati I e II,

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 2.7.1997, pag. 13, e GU C 301 del 30.9.1998, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU C 19 del 21.1.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 28 maggio 1998 (GU C 195 del 22.6.1998, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 3 novembre 1998 (GU C 388 del 14.12.1998, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La presente direttiva si applica ai documenti rilasciati dagli Stati membri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti della presente direttiva.

### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) *veicolo*: i veicoli conformi alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup> e all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote<sup>(2)</sup>;
- b) *immatricolazione*: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;
- c) *carta di circolazione*: il documento attestante che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro;
- d) *intestatario della carta di circolazione*: la persona al cui nome è immatricolato un veicolo;

### Articolo 3

1. Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II.

Gli Stati membri possono autorizzare i servizi da essi abilitati a tale scopo, in particolare quelli dei costruttori, a compilare le parti tecniche della carta di circolazione.

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1).

(2) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

2. Quando viene rilasciata una nuova carta di circolazione per un veicolo immatricolato prima della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano un modello di carta conforme alla presente direttiva e possono limitarsi ad iscrivere unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.

3. I dati riportati sulla carta di circolazione, conformemente agli allegati I e II, sono rappresentati dai codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati suddetti.

### Articolo 4

Ai fini della presente direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro.

### Articolo 5

1. Per poter identificare un veicolo nella circolazione stradale, gli Stati membri possono prescrivere che il conducente detenga la parte I della carta di circolazione.

2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigono in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Tali autorità ritirano la parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione e la (le) conservano per almeno sei mesi, e ne informano, entro due mesi, le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. Esse rispediscono la carta ritirata a dette autorità qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.

Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono decidere, in casi eccezionali, di immatricolare nuovamente il veicolo, ma soltanto dopo aver ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.

*Articolo 6*

Le modifiche eventualmente necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 7.

*Articolo 7*

1. Quando è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup>, in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione comunica agli Stati membri tutti i modelli di carta di circolazione utilizzati dalle amministrazioni nazionali.

*Articolo 9*

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della presente direttiva. Essi possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di strumenti elettronici interconnessi.

*Articolo 10*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. MÜLLER

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

## ALLEGATO I

PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE <sup>(1)</sup>

- I. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210×297 mm) o a un pieghevole di formato A4.
- II. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici;
  - filigrana;
  - fibre fluorescenti;
  - stampa fluorescente.
- III. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
- IV. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve contenere:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;
  - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:

B	Belgio	L	Lussemburgo
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
D	Germania	A	Austria
GR	Grecia	P	Portogallo
E	Spagna	FIN	Finlandia
F	Francia	S	Svezia
IRL	Irlanda	UK	Regno Unito
I	Italia		
  - il nome dell'autorità competente;
  - la dicitura «Carta di circolazione — Parte I» o la dicitura «Carta di circolazione», se la carta consiste in un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
  - la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;
  - il numero del documento.
- V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (A) numero di immatricolazione
  - (B) data della prima immatricolazione del veicolo

<sup>(1)</sup> La carta consistente in un'unica parte reccherà la dicitura «Carta di circolazione» e il testo non farà riferimento alla parte I.

- (C) dati nominativi
  - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
    - (C.1.1) cognome o ragione sociale
    - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
    - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
  - (C.4) Qualora non siano inseriti i dati di cui al punto VI, codice C.2 nella carta di circolazione, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione
    - a) è il proprietario del veicolo
    - b) non è il proprietario del veicolo
    - c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo
- (D) veicolo:
  - (D.1) marca
  - (D.2) tipo
    - variante (se disponibile)
    - versione (se disponibile)
  - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
  - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (P) motore:
  - (P.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>)
  - (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
  - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- (S) posti a sedere
  - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
  - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso).

VI. La parte I della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

- (C) dati nominativi
  - (C.2) proprietario del veicolo
    - (C.2.1) cognome o ragione sociale
    - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
    - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
  - (C.3.1) cognome o ragione sociale
  - (C.3.2) nome(i o iniziale/i (se del caso)
  - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), (C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2, VI, codice C.3 e V, codice C.4.
- (F) massa
  - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
  - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione
- (J) categoria del veicolo
- (L) numero di assi
- (M) interasse(mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
  - (N.1) asse 1 (kg)
  - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
  - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
  - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
  - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
  - (O.1) rimorchio frenato (kg)
  - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
  - (P.4) regime nominale ( $\text{giri}^{-1}$ )
  - (P.5) numero di identificazione del motore
- (R) colore del veicolo
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
  - (U.1) veicolo fermo [dB(A)]
  - (U.2) regime del motore ( $\text{giri} \cdot \text{min}^{-1}$ )
  - (U.3) veicolo in marcia [dB(A)]

- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
  - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
  - (V.3) NO<sub>x</sub> (g/km o g/kWh)
  - (V.4) HC + NO<sub>x</sub> (g/km)
  - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
  - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m<sup>-1</sup>)
  - (V.7) CO<sub>2</sub> (g/km)
  - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
  - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE<sup>(1)</sup> o della direttiva 88/77/CEE<sup>(2)</sup>.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).
- VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte I della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.
- 

<sup>(1)</sup> Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).

<sup>(2)</sup> Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1).

## ALLEGATO II

PARTE II DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE <sup>(1)</sup>

- I. Le dimensioni della parte II della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210×297 mm) o a un pieghevole di formato A4)
- II. La carta utilizzata per la parte II della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici;
  - filigrana;
  - fibre fluorescenti;
  - stampa fluorescente.
- III. La parte II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
- IV. La prima pagina della parte II della carta di circolazione deve contenere:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;
  - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia:

B	Belgio	L	Lussemburgo
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
D	Germania	A	Austria
GR	Grecia	P	Portogallo
E	Spagna	FIN	Finlandia
F	Francia	S	Svezia
IRL	Irlanda	UK	Regno Unito
I	Italia		
  - il nome dell'autorità competente;
  - la dicitura «Carta di circolazione — Parte II», stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
  - la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;
  - il numero del documento.
- V. La parte II della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (A) numero di immatricolazione
  - (B) data della prima immatricolazione del veicolo
  - (D) veicolo:

<sup>(1)</sup> Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte delle parti I e II.

- (D.1) marca
  - (D.2) tipo
    - variante (se disponibile)
    - versione (se disponibile)
  - (D.3) denominazione/i commerciale/i
  - (E) numero di identificazione del veicolo
  - (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile),
- VI. La parte II della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (C) dati nominativi
    - (C.2) proprietario del veicolo
      - (C.2.1) cognome o ragione sociale
      - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
      - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
    - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
      - (C.3.1) cognome o ragione sociale
      - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
      - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione, alla data di rilascio del documento
    - (C.5), (C.6) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte II della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5) o (C.6); essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti VI, codice C.2 e VI, codice C.3.
  - (J) categoria del veicolo.
- VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte II della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.
-

## DIRETTIVA 1999/38/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

visita la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>(4)</sup>,

- (1) considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- (2) considerando che, in base a detto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/42/CE (GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU C 123 del 22.4.1998, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU C 284 del 14.9.1998, pag. 111.

<sup>(4)</sup> Parete del Parlamento europeo del 22 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 134), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1998 (GU C 55 del 25.2.1999, pag. 39) e decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) considerando che i mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti;

(4) considerando che, a causa del loro meccanismo d'azione i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni;

(5) considerando che il cloruro di vinile monomero è classificato nella categoria 1 — cancerogeni — ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(5)</sup>;

(6) considerando che, a fini di chiarezza e coerenza, le disposizioni fondamentali fissate nella direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero<sup>(6)</sup>, devono essere incluse nella presente direttiva senza ridurre il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

(7) considerando che la direttiva 78/610/CEE può essere abrogata dopo l'attuazione della presente direttiva;

(8) considerando che la cancerogenicità delle polveri di quercia e di faggi è stata confermata da studi epidemiologici su lavoratori esposti; che è altamente probabile che anche altri tipi di polveri di legno duro possano provocare il cancro negli esseri umani; che pertanto i lavoratori del relativo settore sono esposti a un serio rischio di sviluppare il cancro;

<sup>(5)</sup> GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE (GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19).

<sup>(6)</sup> GU L 197 del 22.7.1978, pag. 12.

- (9) considerando che a tutela della salute dei lavoratori dovrebbe essere applicato il principio di precauzione, che pertanto la direttiva 90/394/CEE dovrebbe essere estesa al fine di contemplare tutti i tipi di polveri di legno duro;
- (10) considerando che è opportuno proseguire le ricerche sulla cancerogenicità delle altre polveri di legno; che la Commissione deve presentare proposte volte a proteggere la salute dei lavoratori qualora venga individuato un rischio;
- (11) considerando che l'articolo 16 della direttiva 90/394/CEE stabilisce misure per la fissazione di valori limite di esposizione per quanto riguarda le sostanze cancerogene per le quali è possibile farlo, sulla base delle informazioni disponibili, inclusi i dati scientifici e tecnici;
- (12) considerando l'opportunità di fissare tali valori limite per le polveri di legno duro; che gli attuali valori limite per il cloruro di vinile monomero devono essere ridotti per maggiormente riflettere il livelli minimi delle prassi tecnologiche che rispecchiano fattori di realizzabilità mantenendo al contempo l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul lavoro;
- (13) considerando che i lavoratori devono essere protetti efficacemente dal rischio di sviluppare il cancro a seguito dell'esposizione professionale alle polveri di legno duro; che l'obiettivo della presente direttiva non è limitare l'uso del legno sostituendolo con altri materiali ovvero sostituendo all'uso di alcuni tipi di legno quello di altri tipi di legno;
- (14) considerando che il rispetto dei requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dagli agenti cancerogeni non mira solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza di ciascun lavoratore ma anche ad assicurare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità;
- (15) considerando che un coerente livello di protezione contro i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni deve essere determinato per tutta la Comunità e che tale livello di protezione deve essere fissato attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi;
- (16) considerando che le modifiche contenute nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

- (17) considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE<sup>(1)</sup>, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 90/394/CEE, è modificata come segue::

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE (\*), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

(\*) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).»

- 2) All'articolo 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

«a.bis) per "agente mutageno" si intende:

- i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;
- ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:
- nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o
  - nell'allegato I della direttiva 88/379/CEE nel caso in cui le sostanze o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;».

(<sup>1</sup>) GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- 3) All'articolo 1, paragrafo 1; all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo trattino, nonché paragrafo 4; all'articolo 5, paragrafo 5, lettere c), d), e) e j); all'articolo 6, lettere a) e b); all'articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a); all'articolo 11, paragrafo 2; all'articolo 14, paragrafo 3: all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, il termine «cancerogeni» è sostituito con «cancerogeni o mutageni».
- 4) All'articolo 2, lettera b), all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 2 e 5, titolo e lettera a), il termine «cancerogeni» è sostituito con «cancerogeni o mutageni».
- 5) Nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:
- «5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro <sup>(1)</sup>,
- \_\_\_\_\_
- (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.»
- 6) All'allegato II, la parte A è sostituita dalla seguente:

«A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	EINECS <sup>(1)</sup>	CAS <sup>(2)</sup>	Valori limite		osservazioni	Misure transitorie
			mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>	ppm <sup>(4)</sup>		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 <sup>(5)</sup>	1 <sup>(5)</sup>	Pelle <sup>(6)</sup>	Valore limite: 3 ppm (=9,75 mg/m <sup>3</sup> ) fino a 3 anni dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 97/42/CE <sup>(*)</sup>
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 <sup>(5)</sup>	3 <sup>(5)</sup>	—	—
Polveri di legno	—	—	5,00 <sup>(5)</sup> <sup>(7)</sup>	—	—	—

<sup>(1)</sup> EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

<sup>(2)</sup> CAS: Chemical Abstract Service Number,

<sup>(3)</sup> mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPA (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

<sup>(4)</sup> ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

<sup>(5)</sup> Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

<sup>(6)</sup> Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

<sup>(7)</sup> Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

<sup>(\*)</sup> GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4.»

*Articolo 2*

La direttiva 78/610/CEE è abrogata a partire dal 29 aprile 2003.

*Articolo 3*

Sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili la Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente direttiva, può presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di valori limite riveduti per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro, conformemente all'articolo 188 A del trattato.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

*Per il Consiglio*

W. MÜLLER

*Il Presidente*

---